

NEGOZIO

STATO DI PERICOLO STATO DI NECESSITÀ O DI PERICOLO SITUAZIONE PSICHICA DI PAURA DETERMINATA DA UNO STATO DI FATTO OGGETTIVO (INCENNO) SE PER EFFETTO DELLO STATO DI PERICOLO UNA PERSONA HA ASSUNTO OBBLIGAZIONI A CONDIZIONI INIQUIE, IL NEGOZIO NON È ANNULLABILE, MA RESCINDIBILE

REQUISITI VIOLENZA SIA DIRETTA AD INDURRE LA VITTIMA A PERFEZIONARE IL NEGOZIO CHE LE SI CHIEDE DI CONCLUDERE; MINACCIA TALE DA FARE IMPRESSIONE SU UNA PERSONA MEDIA. IL MALE MINACCIATO DEVE ESSERE INGIUSTO. LA VIOLENZA PRODUCE L'ANNULLABILITÀ DEL NEGOZIO ANCHE SE ESERCITATA DA UN TERZO.

FORMA DEL CONTRATTO FORMA TRA I REQUISITI QUANDO ESSA SIA RICHIESTA DALLA LEGGE A PENA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO. LIBERTÀ DELLE FORME - TALVOLTA LA LEGGE IMPONE DETERMINATE FORME: VOLONTÀ ESPRESSA, FORMA SCRITTA, ATTO PUBBLICO, FORME DI PROTEZIONE. IL REQUISITO DI FORMA SI PROPAGA AI CONTRATTI PREPARATORI, STRUMENTALI O RISOLTORI. CIÒ CHE IMPORTA NELLA FORMA SCRITTA NON È L'IDENTITÀ DEL TESTO MATERIALE DEI DOCUMENTI CHE LE PARTI SI SCAMBIANO, BENSÌ IL SIGNIFICATO DELLE LORO DICHIARAZIONI, OSSIA CHE MANIFESTINO DI VOLERE UN IDENTICO REGOLAMENTO DI INTERESSI.

NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE: TELEFAX, COMUNICAZIONE TELEMATICA, OPINIONE PREVALENTE: NON IDONEI A PERFEZIONARE LA FORMA SCRITTA, MA LEGGI SPECIALI.

FORME CONVEZIONALI 1352 → LE PARTI POSSONO, CON ACCORDO SCRITTO, PATTURIRE DI ADOTTARE UNA DETERMINATA FORMA PER LA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO. LA LEGGE PRESUME CHE LA FORMA SIA CONVENUTA AD SUBSTANTIAM, A MENO CHE LE PARTI NON ABBIANO DECISO DIVERSAMENTE (AD PROBATIONEM). LA RAPPRESENTANZA ISTITUTO PER CUI AD UN SOGGETTO (RAPPRESENTANTE) È ATTRIBUITO (DALLA LEGGE O DALL'INTERESSATO) UN APPOSITO POTERE DI SOSTITUIRSI AD UN ALTRO SOGGETTO NEL COMPIMENTO DI ATTIVITÀ GIURIDICA PER CONTO DI QUEST'ULTIMO E CON EFFETTI DIRETTI NELLA SFERA GIURIDICA DI LUI.

NUMCIUS PORTAVOCÈ, NO VOLONTÀ NEGOTIALE PROPRIA; RAPPRESENTANTE → DISCREZIONARIO. RAPPRESENTANZA DIRETTA NON BASTA CHE UNA PERSONA AGISCA PER CONTO DI UN'ALTRA: DEVE AGIRE IN NOME DI COLUI CHE INTENDE RAPPRESENTARE → DEVE DICHIARARE CHE NON COMPIE L'ATTO PER SÈ MA PER IL RAPPRESENTATO. RAPPRESENTANZA INDIRETTA → NO DICHIARAZIONE. ACQUISTA I DIRITTI E DIVENTA CORRELATIVAMENTE SOGGETTO DEGLI OBBLIGHI NASCENTI DIL NEGOZIO, ED OCCORRERÀ UN ALTRO (IL COMPIMENTO DEL QUALE COSTITUISCE OGGETTO DI UN'OBBLIGAZIONE DEL RAPPRESENTANTE, INDIRETTO) PER TRASMETTERE GLI EFFETTI DELL'ATTO NEL PATRIMONIO DELLA PERSONA NEL CUI INTERESSE L'ATTO È STATO COMPIUTO

NEGOZI PER I QUALI È ESCLUSA LA RAPPRESENTANZA ATTI CHE SI VOGLIANO RISERVARE ALLA PERSONA INTERESSATA → MATRIMONIO, TESTAMENTO; INCAPACE PUÒ.

FONTE DELLA RAPPRESENTANZA: PER RAPPRESENTARE BISOGNA AVERNE IL POTERE, CHE PUÒ DERIVARE DALLA LEGGE O ESSERE CONFERITO DALL'INTERESSATO.

RAPPRESENTANZA LEGALE QUANDO IL SOGGETTO È INCAPACE

RAPPRESENTANZA ORGANICA ORGANICO RAPPRESENTATIVO DI UN ENTE

UFFICIO PRIVATO ADEMPIMENTO DI UNA FUNZIONE PREVISTA DALLA LEGGE.

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA PROCURA. RAPPRESENTANTE → PROCURATORE

SERVE A RENDERE NOTO AI TERZI CHE IL PROCURATORE È DA ME AUTORIZZATO A TRATTARE IN MIO NOME. NEGOZIO UNILATERALE RECESSIONE → NON OCCORRE L'ACCESSIONE DEL PROCURATORE, È SUFFICIENTE CHE NE SIA VENUTO A CONOSCENZA

LA PROCURA HA L'EFFETTO DI ATTRIBUIRE AL PROCURATORE IL POTERE DI PORRE IN ESSERE ATTI GIUDICIALI LE CUI CONSEGUENZE SI PRODUCONO SUL PATRIMONIO DEL RAPPRESENTATO. DISTINTO DA RAPPORTO INTERNO FRA RAPPRESENTATO E RAPPRESENTANTE (MARIATO, CONTRATTO DI LAVORO ETC.)

ESPRESSA O TACITA. **PROCURA SPECIALE** → DETERMINATI AFFARI **GENERALE** → TUTTI GLI AFFARI DEL RAPPRESENTATO

IL CONTRAENTE HA DIRITTO DI ESIGERE DAL RAPPRESENTANTE LA GIUSTIFICAZIONE DEI SUOI POTERI.

QUALORA NON SI È PROVVEDUTO A PORTARE A CONOSCENZA DEL TERZO LA REVOCA O LA MODIFICAZIONE, IL NEGOZIO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE RISA VINCOLANTE PER IL RAPPRESENTATO.

QUALORA RIMANGA VINCOLATO DAGLI ATTI COMPIUTI ABUSIVAMENTE IN SUO NOME, IL RAPPRESENTANTE POTRÀ CMA AGIRE CONTRO IL RAPPRESENTANTE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

VIZI VOLONTA NEL NEGOZIO RAPPRESENTATIVO NEGOZIO RAPPRESENTANTE ANNULLABILE SE EGLI VERSAVA IN ERRORE, O VITTIMA DI DOLLO O VIOLENZA. ECCEZIONE → ANOMALIA VOLONTA ~~DERIVA DA~~ ^{NELLE} ISTRUZIONI RAPPRESENTATO → ANNI DI ERRORE NELLE ISTRUZIONI PUÒ ESSERE DEDOTTO CH CAUSA DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO.

CONFLITTO DI INTERESSI FRA RAPPRESENTANTE; MALAFEDE RAPPRESENTATO IN QUINA NEGOZIO. **RAPPRESENTANTE**; MALAFEDE RAPPRESENTATO IN QUINA NEGOZIO. **RAPPRESENTANTE**; MALAFEDE RAPPRESENTATO IN QUINA NEGOZIO.

CONFLITTO DI INTERESSI TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO. PROCURA NELL'INTERESSE DEL RAPPRESENTATO.

CONFLITTO DI INTERESSI → NEGIZIO ANNULLABILE SU PROPOSTA DEL RAPPRESENTATO (SE IL TERZO POTEVA ESSERE CONOSCIUTO DAL TERZO) (PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. CONTRATTO CON SÈ STESSO.

RAPPRESENTANZA SENZA POTERE RAPPRESENTANTE STIPULA UN CONTRATTO IN NOME DEL RAPPRESENTATO ECCEDEDENDO IN SUOI POTERI DI RAPPRESENTANZA O SENZA RAPPRESENTANZA. L'ATTO NON NULO →

L'INTERESSATO PUÒ RATIFICARLO. NON ANNULLABILE → PRIMA DELLA RATIFICA NON HA EFFETTO PER L'INTERESSATO. IL RAPPRESENTATO PUÒ APPROVARE GLI ATTI DELLO PSEUDO-RAPPRESENTANTE CON LA RATIFICA.

RATIFICA → ESPRESSA O TACITA, RETROATTIVA (LA RETROATTIVITÀ NON PUÒ PREGIUDICARE I DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI. ~~DE~~)

ACTIO INTERROGATORIA: TERZO CONTRAENTE CHIEDE AL RAPPRESENTATO SE INTENDE RATIFICARE L'ATTO DELLO PSEUDO-RAPPRESENTANTE. IL RAPPRESENTANTE DEVE RISPONDERE ENTRO UN TERMINE.

SENZA RATIFICA → ATTO INEFFICACE PER DOMINUS E FALSUS PROCURATOR. TERZO CONTRAENTE PUÒ CHIEDERE RISARCIMENTO DANNI ALLO PSEUDO RAPPRESENTANTE (LIMITATI AL DANNO NEGATIVO).

LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI PUÒ ESSERE SOCIALMENTE UTILE GESTIRE AFFARI ALTRUI. AD ES. SE LA PERSONA SI TROVA IN UN TRANSITORIO STATO DI INCAPACITÀ NATURALE TRANSITORIO. SE QUALCUNO ASSUME SPONTANEAMENTE LA GESTIONE DI AFFARI ALTRUI → OBBLIGO DI CONTINUARE LA GESTIONE.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO → LA PARTE DICHIARA LA PARTE PERSONA NELLA CUI SFERA GIURIDICA IL NEGIZIO DEVE PRODURRE EFFETTI. ENTRO 3 GIORNI: DICHIARAZIONE DI NOMINA (COM SE CI FOSSE PROCURA). DICHIARAZIONE DI NOMINA EFFICACE SE → PROCURA ANTERIORE DELLA PERSONA INDICATA O ACCETTAZIONE DI QUEST'ULTIMA.

CONTRATTO PRELIMINARE. CONTRATTO CON CUI LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE UN SUCCESSIVO CONTRATTO DEFINITIVO, DEL QUALE DEVE ESSERE GIÀ DETERMINATO NEL PRELIMINARE IL CONTENUTO ESSENZIALE. LA PRESTAZIONE CHE LE PARTI DI UN CONTRATTO PRELIMINARE SI OBBLIGANO AD ADEMPIERE E CONSISTE NEL PERFEZIONARE IL CONTRATTO DEFINITIVO. EFFETTO OBBLIGATORI. INADEMPIMENTO DEL PRELIMINARE: RISARCIMENTO DANNI ED ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA.

TRASCIVIBILITÀ DEL CONTRATTO PRELIMINARE PRIMA NON C'ERA (RAGIONI CONCETTUALI E TESTUALI). POI LEGGI HANNO INTRODOTTO LA TRASCIZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE → MEDIANTE TRASCIZIONE GLI EFFETTI ACQUISITIVI DERIVANTI DAL CONTRATTO DEFINITIVO SONO OPPOIBILI A TUTTI COLORO CHE ABBIAMO ACQUISTATO DIRITTI SUL BENE IN FORZA DI ATTI TRASCritti SUCCESSIVAMENTE ALLA TRASCIZIONE DEL PRELIMINARE.

TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILITÀ DA COSTRUIRE 2645^{bis} S.C. TRASCIZIONE DEL PRELIMINARE È AMMESSA ANCHE PER GLI IMMOBILI DA COSTRUIRE. LEGGI. GARANZIA A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI → COSTRUTTORE DEVE FORNIRE ALL'ACQUIRENTE FIDUSSIONE A GARANZIA DELLA RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI DAGLI ACQUIRENTI. ACQUIRENTE HA DIRITTO DI PREFERENZA NELL'ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE. POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEI DANNI ALL'IMMOBILE.

OPZIONE VINCOLO DELLA IRREVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA CONSEGUE ~~NON GIÀ AD UN~~ ACCORDO STIPULATO TRA LE PARTI, ACCORDO CHE PUÒ IBERIRE O MEMO AD UNA PIÙ VASTA CONVENZIONE (TI VENDO QUESTO STABILE, MA MI CONCEDI UN'OPZIONE PER IL RIAQUISTO) E CHE PUÒ AVERE O MEMO UN CORRISPETTIVO.

LA PREFERENZA TALVOLTA LA LEGGE O UN PATTO VOLONTARIA STABILISCONO UN DIRITTO DI PREFERENZA, CIOÈ IL DIRITTO DI UNA PERSONA AD ESSERE PREFERITO ALLE ALTRE IN UN CONTRATTO. SE IL SOGGETTO PASSIVO FA ~~UN~~ DELLA PREFERENZA FA UN CONTRATTO, PRIMA DI FARLO COL TERZO DEVE FARLO CON COLUI CHE HA IL DIRITTO DI PREFERENZA ALLE STESSO

CONDIZIONI DEL TERZO. PRELAZIONE VOLONTARIA → NON OPPOIBILE AI TERZI, EFFICACIA OBLIGATORIA (SOLO RISCARCIMENTO DANNI). PRELAZIONE LEGALE → OPPOIBILE AI TERZI, TUTELABILE IN FORMA SPECIFICA → IN CASO DI VIOLAZIONE, IL PRELAZIONARIO HA DIRITTO DI RISCATTARE IL BENE DEL TERZO ACQUIRENTE (PAGANDOGLI IL RIMBORSO).

OGGETTO DEL CONTRATTO → 1346. POSSIBILE ~~MA~~, LECITO, DETERMINATO (CRITERI INTEGRATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO).

LE PARTI POSSONO ANCHE DECIDERE CHE L'OGGETTO DELLA PRESTAZIONE SIA DETERMINATO DA UN TERZO → ARBITRATORE, SUA ATTIVITÀ → ARBITRAGGIO.

CAUSA 1325 → REQUISITO DEL CONTRATTO. NECESSITA CHE SIANO LECITI E MERITEVOLI DI PROTEZIONE GIURIDI NON SOLTANTO ISINGOLI EFFETTI PERSEGUITI, MA SOPRATTUTTO LA LORO COMBINAZIONE. L'ORDINAMENTO, PER CONCEDERE EFFICACIA AL VALORE DELLE PARTI, SOTTOPONE L'ATTO DI AUTONOMIA AD UN CONTROLLO CIACA IL SUO FONDAMENTO RAZIONALE E GIURIDICO. SE UN TALE CONTROLLO HA ESITO NEGATIVO, PERCHÈ IL RISULTATO CUI TENDE È ILLECITO O FUTILE, IL CONTRATTO È RITENUTO IMMERITEVOLE DI PROTEZIONE GIURIDICA. CONTRATTI TIPICI → IN ASTRATTO

CAUSA GIÀ ACCETTATA, BISOGNA POI VEDERE NEI CONTRATTI CONCRETI. CONTRATTI ATIPICI, LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE ANZITUTTO LO STESSO SCHEMA GIURIDICO DELLA PATTUITORE

MANCANZA DELLA CAUSA PUÒ MANCARE FIN DALL'ORIGINE (MANCANZA GENETICA). C'È LA CAUSA, MA NON È PIÙ REALIZZABILE (MANCANZA FUNZIONALE DELLA CAUSA). MANCANZA GENETICA → NULLITÀ DEL NEGOCIO. SIA NEL CASO D'INADEMPIMENTO CHE DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVENUTA O DI ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVENUTA IL

CONTRATTO NON È NULLO MA LA PARTE PUÒ AGIRE PER LA RISOLUZIONE E COSÌ SCIOLGERSI DAL VINCOLO.

ILLECITÀ DELLA CAUSA CONTRARIA A NORME IMPERATIVE → ILLEGALE, CONTRARIA AL BUON COSTUME

→ IMMORALE (NO SOLUTI RETENTIO). VOGLIO AAS IL BENE AD UNA CONDIZIONE (ACQUISTO IL TERRENO PER COSTRUIVI, QUINDI ACQUISTO SE L'AMMINISTRAZIONE MI PERMETTE DI COSTRUIRE). CONTRATTO NULLO SE LE PARTI LO HANNO STIPULATO ESCLUSIVAMENTE PER UN MOTIVO

ILLECITO COMUNE AD ENTRAMBE.

CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE IL CONTRATTO, PUR RISPETTANDO LA LETTERA DELLA LEGGE, COSTITUISCE IL MEZZO PER ELUDERE L'APPLICAZIONE DI UNA NORMA IMPERATIVA.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO DETERMINANDO QUALI EFFETTI IL NEGOCIO SIA ATTO A PRODURRE.

NORME ERMENEUTICHE → GIURIDICHE. INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA → INTENTO COMUNE PARTI; OGGETTIVA.

CONTRATTO VA INTERPRETATO SECONDO BUONAFIDE (PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO), APPLICABILE AI SOLI NEGOCI INTER VIVOS.

SCIoglimento CONVENZIONALE E RECESSO ¹³⁷² ~~DE PARTI~~ IL CONTRATTO PUÒ ESSERE SCIOLTO CON IL MUTUO ASSENSO DELLE PARTI (RINNOVAZIONE DETERMINATIVA DEGLI EFFETTI).

RECESSO UNILATERALE O PER LEGGE O APPONTO PATTO (RECESSO CONVENZIONALE).

DISDETTA → DIMIEGO DI RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO.

QUALIFICAZIONE SUSSUNZIONE DELL'ATTO SOTTO LA FATISPECIE LEGALE APPROPRIATA, IN BASE ALLA QUALE SI DETERMINA LA DISCIPLINA APPLICABILE.

INTEGRAZIONE IL CONTRATTO NON PRODUCE SOLTANTO GLI EFFETTI PERSEGUITI DALLE PARTI, MA ANCHE QUELLI DISPOSTI DALLA LEGGE, DAGLI USI E DALL'EQUITÀ. LA LEGGE PUÒ IMPORRE AI PRIVATI CLAUSOLE O PREZZI, CHE SI SOSTITUISCONO DI DIRITTO A QUELLI PATTUITI DAL CONTRAENTI.

I CONTRATTI AD EFFETTI REALI E AD EFFETTI OBBLIGATORI: CONTRATTI TRASLATIVI.
1376-1378. LA PROPRIETÀ SI TRASFERISCE PER EFFETTO DEL CONSENSO, SE LE
COSE SONO DETERMINATE. LA TRAMITO DELLA COSA È UN'OBBLIGAZIONE CHE
DERIVA DAL CONTRATTO.

NEL CASO DI COSE DI GENERE, IL PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ SI HA CON
IL PASSAGGIO DELLE COSE L'INDIVIDUAZIONE (CON PESATURA, MISURAZIONE)
DELLE COSE OGGETTO DEL CONTRATTO.

CONFLITTI TRA ACQUIRENTI DI DIRITTI SULLO STESSO OGGETTO. NON SEMPRE CHI
HA ACQUISTATO IL DIRITTO PRIMA È PREFERITO. BENI MOBILI → BUONAFIDE. BENI IMMOBILI →
REGOLE SULLA TRASCRIZIONE. DIRITTI DI GODIMENTO: CHI PER PRIMO HA CONSEGUITO IL
GODIMENTO DELLA COSA, ALTAMENTE CHI DIMOSTRA DI AVER CONCLUSO IL CONTRATTO IN DATA ANTERIORE.

PENALE E CAPARRA IN CASO DI INADEMPIMENTO, AL POSTO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO,
PENALE PATTUITA. PENALE PER RITARDO, PIÙ ADEMPIMENTO, RISARCIBILITÀ DEL DANNO ULTERIORE,
RIDUZIONE AD EQUITÀ.

CAPARRA, CONSEGNA DI UNA PARTE ALL'ALTRA DI SOLDI O COSE. SE IL CONTRATTO
SI RISOLVE NORMALMENTE, SI CONSEGNA DELLA CAPARRA. SE LA PARTE NON ADEMPIE,
L'ALTRA SI TRATTENE LA CAPARRA. SE CHI HA LA CAPARRA NON ADEMPIE, DEVE
RESTITUIRE LA CAPARRA X2 (CAPARRA CONFIRMATORIA)

CAPARRA PENITENTIALE: CHI HA DATO LA CAPARRA, PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO,
L'ALTRO SI TIENE LA CAPARRA. CHI HA RICEVUTO LA CAPARRA PUÒ RECEDERE
RIDA LA CAPARRA X2.

EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI. SE ~~PROVAI~~ DICO CHE UN TERZO È
OBBLIGATO NEI TUOI CONFRONTI, IL III NON È OBBLIGATO. SE IL III NON ADEMPIE, TI DEVO
INDENNIZZARE. VENDITA DI COSA ALTRUI. DIVIETO CONVENZIONALE DI ALIENAZIONE.
INDUZIONE ALL'INADEMPIMENTO.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZI SI PUÒ FARE UN CONTRATTO A FAVORE DI UN TERZO,
SE LO STIPULANTE VI ABBAIA INTERESSE (1411). LE PARTI DEVONO AVER PATTUITO
SPECIFICAMENTE L'ATTRIBUZIONE AL TERZO DELLA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI
PRETENDERE EGLI STESSO DALL'OBBLIGATO L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROMESSA.
IL TERZO DEVE ACCETTARE.

CESSIONE DEL CONTRATTO 1406 UN CONTRAENTE (IL CEDENTE) PUÒ CEDERE IL CONTRATTO, CON
RELATIVI IMPEGNI, AD UN TERZO (CESSIONARIO). CI VUOLE IL CONSENSO DELL'ALTRO CONTRAENTE (CEDUTO).

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO NON ESSENZIALI

CONDIZIONE LA CONDIZIONE È UN EVENTO FUTURO DA CUI LE PARTI FANNO DIPENDERE LA
PRODUZIONE ~~DEI~~ ~~GIUSTA~~ DEGLI EFFETTI DEL NEGIZIO, O L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI CHE
IL NEGIZIO HA GIÀ PRODOTTO

CONDIZIONE SOSPENSIVA
CONDIZIONE RISOLUTIVA
ATTI CHE NON TOLLERANO CONDIZIONE (NEGIZI DI DIRITTO FAMILIARE) → ACTUS LEGITIMUS.

CONDIZIONE CASUALE, POTESTATIVA, MISTA,
MERAMENTE POTESTATIVA → ATTO NULLO.

ILLECITA E IMPOSSIBILITÀ DELLA CONDIZIONE CONDIZIONE ILLECITA
NEGOZI MORTIS CAUSA → LA CONDIZIONE ILLECITA SI CONSIDERA NON APPOSTA, *INTER VIVOS* →
L'ATTO È NULLO. TESTAMENTO PUÒ SE LA CONDIZIONE ILLECITA HA AVUTO, HA SOLA EFFICACIA DETERMINANTE
PER LA VOLUZIONE DEL TESTATORE.

CONDIZIONE IMPOSSIBILE

TENDENZA DELL'ASPETTATIVA CHI ASPETTA NON HA UN DIRITTO, MA UN'ASPETTATIVA; PUÒ
CHIEDERE DI FARE ATTI CONSERVATIVI.

LA CONDIZIONE SI CONSIDERA AVVERATA SE COLUI CHE AVEVA UN INTERESSE CONTRARIO
ALL'AVVERAMENTO NE HA IMPEDITO L'AVVERAMENTO.

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RETROATTIVITÀ NELLA CONDIZIONE. DEROGABILITÀ DELLA
RETROATTIVITÀ. I FRUTTI SE LI TIENE CHI HA ESERCITATO IL DIRITTO, CONDIZIONE UNILATERALE.

TERMINI E AVVENIMENTO FUTURO E CERTO, DAL QUALE O FINO AL QUALE DEBONO PRODURSI
GLI EFFETTI DEL NEGOZIO, TERMINI DETERMINATO O INDETERMINATO

ACTI LEGITIMI → NO TERMINI.

TERMINI RIMESSO ALLA VOLONTÀ DEL DEBITORE: SPETTA AL GIUDICE FISSARE IL TERMINE.

SE UNO ADEMPIE PRIMA, NON PUÒ RIPETERE LA PRESTAZIONE. SE IGNORAVA L'ESISTENZA
DEL TERMINE PUÒ AVERE IL RIMBORSO DEL VANTAGGIO CHE L'ALTRA PARTE HA
AVUTO NEL RICEVERE PRIMA I SOLDI.

MODO CLAUSOLA ACCESSORIA CHE SI APPONE AD UNA LIBERALITÀ ALLO SCOPO DI
LIMITARLA, IMPONENDO UN DETERMINATO DOVERE DI CONDOTTA, O DI ASTENSIONE, A
CARICO DEL BENEFICIARIO DELLA LIBERALITÀ (TI DONO CON L'OBBLIGO DI FARE UNA CERTA COSA)
NEGOZI A TITOLO GRATUITO. MODO → OBBLIGO GIURIDICO.

MODO IMPOSSIBILE O ILLECITO.

ADEMPIMENTO DEL MODO RISOLUZIONE NEGOZIO.

LA MANCANZA DI VOLONTÀ E LA SIMULAZIONE QUALCUNO DICHIARA MA NON HA LA
VOLONTÀ DI FARE UNA CERTA COSA. PROTEZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI DESTINATARI
DELLA DICHIARAZIONE. DICHIARAZIONI A SCOPO D'ATTICO; SCHERZO; RISERVA MENTALE;
VIOLENZA FISICA.

SIMULAZIONE LE PARTI STIPULANO UN CONTRATTO APPARENTE, MA NON HANNO
INTENZIONE DI RISPETTARLO. TIZIO SIMULA UN CONTRATTO DI VENDITA DI UN
IMMOBILE A CALO, PER FARE VEDERE L'IMMOBILE AI CREDITORI O AL FISCO.
ACCORDO SIMULATORIO: INFESA TRA I SIMULANTI CHE IL CONTRATTO UFFICIALE È FITIZIO
SIMULAZIONE ASSOLUTA E RELATIVA ASSOLUTA → LE PARTI ESCLUDONO LA RILEVANZA
DEL CONTRATTO APPARENTEMENTE STIPULATO. RELATIVA → ASSUME RILEVANZA UN DIVERSO
NEGOZIO, DISSIMULATO.

SIMULAZIONE DEL TIPO CONTRATTUALE, DELL'OGGETTO. INTERPOSIZIONE FITTIZIA: TIZIO E
CALO STIPULANO FRA LORO MA SONO D'ACCORDO CON SEMPRONIO CHE GLI EFFETTI
SI VERIFICHERANNO SU QUEST'ULTIMO.

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE TRA LE PARTI → SIMULAZIONE ASSOLUTA: IL NEGOZIO
SIMULATO NON PRODUCE EFFETTO TRA LE PARTI. AZIONE DI ACCERTAMENTO: IL GIUDICE CONSTATA
CHE ERA UN CONTRATTO SIMULATO.

SIMULAZIONE RELATIVA: IL CONTRATTO SIMULATO NON PUÒ PRODURRE EFFETTI TRA LE PARTI.

IL CONTRATTO DISSIMULATO PUÒ AVERE EFFETTO MA DEVE RISPETTARE I REQUISITI DI FORMA
E DI SOSTANZA.

LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULO: ATTO NULO → CONVERSIONE → PUÒ PRODURRE ALCUNI EFFETTI. PRESUPPOSTI: SIA STATO STIPULATO UN CONTRATTO NULO, CHE ABBA REQUISITI DI SOSTANZA E DI FORMA; CHE LE PARTI AVREBBERO ACCERTATO LA CONVERSIONE; CHE IL VIZIO NON COMPORTI L'ILLECITA'.

CONSEGUENZE DELLA VOLONTÀ: NON PRODUCE ALCUN EFFETTO, DEROGHE A QUESTA REGOLA, EVENTUALE RILEVANZA DEL NEGOZIO NULO DI FRONTE AI TERZI.

LE CAUSE E LA DISCIPLINA DELL'ANNULLABILITÀ CAUSE: INCAPACITÀ, VIZI DELLA VOLONTÀ. IL NEGOZIO ANNULLABILE PRODUCE TUTTI GLI EFFETTI A CUI ERA DIRETTO MA QUESTI EFFETTI VENGONO MENO SE VIENE PROPOSTA ED ACCOLTA L'AZIONE DI ANNULLAMENTO.

AZIONE DI ANNULLAMENTO: AZIONE COSTITUTIVA, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DI LEGGE LA LEGITTIMAZIONE A CHIEDERE L'ANNULLAMENTO SPETTA SOLO ALLA PARTE NEL CUI INTERESSE L'INVALIDITÀ È PREVISTA DALLA LEGGE. NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO, PRESCRIZIONE DELL'AZIONE, IMPRESCRITIBILITÀ DELL'ECCEZIONE, SAGGIABILITÀ.

EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO: RETROATTIVA: SI CONSIDERA COME SE IL NEGOZIO NON AVESSE PRODOTTO ALCUN EFFETTO GIURIDICO. DEVONO ESSERE RESTITuite PRESTAZIONI; DIRITTI ACQUISTATI AI TERZI, IN GENERALE SALVI (AFFIDAMENTO), MA SE INCAPACITÀ LEGALE TRASCRIZIONE.

CONVALIDA LA PARTE LEGITTIMATA A PROPORRE L'AZIONE DI ANNULLAMENTO, SI PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI FAR VALERE IL VIZIO. DEVE PROMANARE DA CHI È IN CONDIZIONE DI CONCLUDERE VALIDAMENTE IL CONTRATTO.

PRESCRIZIONE AZIONE DI ANNULLAMENTO: PARTE CONVENUTA IN GIUDIZIO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO POTREBBE SEMPRE ECCEPIRNE L'ANNULLAMENTO - CONVALIDA: CHI HA CONVALIDATO IL CONTRATTO SI È DEFINITIVAMENTE PRECLUSO OGNI POSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA VALIDITÀ DEL MEDESIMO, ANCHE SOLTANTO IN VIA D'ECCEZIONE.

RESCISSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO CHE VIENE CONCESSA L'AZIONE DI RESCISSIONE: IN STATO DI PERICOLO, PER LESIONE. PERICOLO ATTUALE ALLE PERSONE (NO COSE). MAGARI IL SOCCORRITORE CHIEDE PREZZO ESORBITANTE: L'ALTRO PUÒ CHIEDERE LA RESCISSIONE. GIUDICE PUÒ ASSEGNARE EQVO COMPENSO AL SOCCORRITORE.

L'AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE a) LESIONE → SPROPORZIONE TRA LE PRESTAZIONI; LESIONE ULTRA DIMIDIUM (PRESTAZIONE PARTE DANNEGGIATA È OLTRA IL DOPIO DELL'ALTRA). b) STATO DI BISOGNO: DIFFICOLTÀ ECONOMICA → FA SÌ CHE UNO STIPULI UN CONTRATTO SVANTAGGIOSO c) LA PARTE INTERESSATA ABBA APPROFITTAUTO DELLO STATO DI BISOGNO DELL'ALTRA. IL CONTRAENTE CONTRO CUI È MOSSA LA RESCISSIONE PUÒ EVITARLA ELIMINANDO LO SQUILIBRIO.

AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ANOMALIE FUNZIONALI → X INADEMPIMENTO → A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, IN CASO DI INADEMPIMENTO DI UNO DEI CONTRAENTE O CONDOTTA CONTRARIA A BUONA FEDE, L'ALTRO PUÒ PORRE NEL NULLA L'INTERO RAPPORTO CONTRATTUALE. PUÒ INSISTERE PER L'ADEMPIMENTO (MANUTENZIONE) O RISOLUZIONE IN ENTRAMBI I CASI: RISARCIMENTO DANNI (PER RITARDO) IN SOSTITUZIONE DELLA PRESTAZIONE. X RISOLUZIONE DOMANDA GIUDIZIALE.

IL CREDITORE DEVE DIMOSTRARE LA FONTE DEL SUO DIRITTO, IL DEBITORE DEVE DIMOSTRARE DI AVER ADIMPIUTO

EFFETTI DELLA SIMULAZIONE RISPETTO AI TERZI PRIMUS FA CONTRATTO SIMULATO CON SECUNDUS, COL QUALE SIMULA DI DARE LA PROPRIETÀ. SECUNDUS DA LA PROPRIETÀ A TERTIUS. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO: NON SI PUÒ OPPORRE IL CONTRATTO SIMULATO A TERTIUS, SI TIENE LA CASA.

LA PROVA DELLA SIMULAZIONE DIVERSI MEZZI DI PROVA PER LE PARTI ED I TERZI.

1417 2722
PARTI → NO PROVA PER TESTIMONI NÈ PRESUNZIONI. SERVE AUTODICHIARAZIONE SCRITTA O INTERROGATORIO FORMALE, O CONFESSIONE, GIURAMENTO DECISIVO.

TERZI → ANCHE TESTIMONI E PRESUNZIONI.

NEGOZIO INDIRETTO UN DETERMINATO EFFETTO GIURIDICO NON VIENE PERSEGUITO DIRETTAMENTE, MA VIENE CONSEGUITO MEDIANTE UNA VIA TRAVERSA.

NEGOZIO FIDUCIARIO FIDUCIANTE TRASFERISCE AL FIDUCIARIO LA TITOLARITÀ DI UN BEVE, MA CON IL PATTO CHE L'INTESTATARIO UTILizzerà E DISPORRÀ DEL BEVE ESCLUSIVAMENTE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DEL FIDUCIANTE.

TUTELA → ESECUZIONE COATTIVA DELL'OBBLIGO DEL FIDUCIARIO DI TRASFERIRE LA PROPRIETÀ AL FIDUCIANTE.

TRUST IL SETTLOR, CHE COSTITUISCE IL TRUST, POVE DEI BENI SOTTO IL CONTROLLO DI UN TRUSTEE (AMMINISTRATORE FIDUCIARIO), AFFINCHÈ QUEST'ULTIMO AMMINISTRATI I BENI NEL TRUST SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL SETTLOR, AGENDO NELL'INTERESSE DI UN TERZO O DI UN CERTO FINE.

INVALIDITÀ ED INEFFICACIA NO PRESUPPOSTI NÈ REQUISITI → INVALIDITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO. INESISTENZA.

EFFICACIA → IDONEITÀ A PRODURRE GLI EFFETTI CUI È PREORDINATO.

NULLITÀ: IL NEGOZIO È INVALIDO ED INEFFICACE.

LE CAUSE DI NULLITÀ DEL CONTRATTO 1418. NULLITÀ TESTUALI (NEL CODICE). NULLITÀ STRUTTURALI → MANCANZA O VIZIO DI UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL NEGOZIO. NULLITÀ VIRTUALE → CONTRARIO A NORME IMPERATIVE.

NULLITÀ DI PROTEZIONE → A PROTEZIONE DEL CONSUMATORE O DI CHI STIPULA CONTRATTI FINANZIARI. LA NULLITÀ È DEDUCIBILE SOLO DALLA PARTE A TUTELA DELLA QUALE LA TUTELA È COMMINATA.

NULLITÀ PARZIALE E SOSTITUZIONE DI CLAUSOLE NULLITÀ PARZIALE;

NULLITÀ PARZIALE (ATTO NON VALIDO OPPURE ATTO IN PARTE VAUDO). SOSTITUZIONE DELLE CLAUSOLE INVAIDE CON CLAUSOLE IMPOSTE DALLA LEGGE.

AZIONE DI NULLITÀ FAR ACCERTARE ACCERTARE E DICHIARARE AL GIUDICE LA NULLITÀ DI UN CERTO NEGOZIO. CARATTERISTICHE: IMPRESCRIBIBILE, È ESCLUSA QUALSIASI SANATORIA (LE PARTI NON POSSONO CONFERMARE O CONSOLIDARE GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RINUNCIANDO A FAR VALERE IL VIZIO CHE LO INFICIA (PUÒ ESSERE DEROGATO DA LEGGI), È UN'AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE / LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA A FAR VALERE LA NULLITÀ DEL CONTRATTO È RICONOSCIUTA A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE, LA NULLITÀ DI UN ATTO PUÒ ESSERE RILEVATA D'UFFICIO DAL GIUDICE.

RISOLUZIONE DI DIRITTO RISOLUZIONE NON SOLO X SENTENZA DEL GIUDICE, MA ANCHE DI DIRITTO IN 3 CASI:

CLAUSOLA RISOLUTIVA ~~ESSEZIOALE~~ CLAUSOLA PATTUITA DALLE PARTI PER LA QUALE IL CONTRATTO SI RISOLVE QUALORA UN'OBLIGAZIONE NON VENGA ADEMPIUTA. RISOLUZIONE QUANDO LA PARTE NON INADEMPIENTE DECIDE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA.

DIFFIDA AD ADEMPIERE PARTE NON INADEMPIENTE INVIA DICHIARAZIONE SCRITTA ALL'ALTRA PARTE NELLA QUALE INTIMA L'ALTRA PARTE ENTRO UN CERTO TERMINE, ALTRIMENTI CONSIDERA IL CONTRATTO RISOLTO.

TERMINE ESSEZIOALE SE NON VIENE ESEGUITA ENTRO UN CERTO TERMINE, LA PRESTAZIONE DIVENTA INUTILE. (INADEMPIMENTO → CONTRATTO RISOLTO ANCHE SENZA DICHIARAZIONE).

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO ~~ECCEZIONE~~ ~~AT~~ MEZZO DI AUTOTUTELA SULLA QUALITÀ SE UNA PARTE NON ADEMPIE, L'ALTRA PUÒ RIFIUTARE DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE, SE IL RIFIUTO È IN BUONAFEDE.

MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DEL CONTRAENTE PERICOLO DI INADEMPIMENTO. IL CONTRAENTE PUÒ SOSPENDERE L'ESECUZIONE DELLA SUA PRESTAZIONE SE TEME CHE LA CONTROPARTE, PER UN PEGGIORAMENTO DELLE SUE CONDIZIONI ECONOMICHE, NON ADEMPIERA.

CLAUSOLA SOLVE ET REPETE: RINUNCIA AL DIRITTO DI OPporre ECCEZIONI PER EVITARE O RITARDARE L'ADEMPIMENTO. NON HA EFFETTO PER LE ECCEZIONI DI NULLITÀ, ANNULLABILITÀ E RESCISSIONE, IL GIUDICE PUÒ SOSPENDERE LA CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO SE RICONOSCE CHE SUSSISTONO GRAVI MOTIVI. VESSATORIA.

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ ~~SOPRAVENUTA~~ ~~CONTRATTI CORRISPETTIVI~~ → **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** IMPOSSIBILITÀ PARZIALE → RISOLUZIONE PARZIALE (CONTRAENTE PUÒ RIFIUTARE ^{ADEMPIMENTO PARZIALE} SE NON GLI ARRECA VANTAGGIO).

CONTRATTI TRASLATIVI: PASSAGGIO PROPRIETÀ, LA COSA VA DISTRUTTA PRIMA DELLA CONSEGNA, NE RISPONDE IL COMPRATORE, CHE NE È IL PROPRIETARIO. OBBLIGO DI CONSEGNA.

RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ PRESTAZIONE DI UNA DELLE PARTI ECCESSIVAMENTE ONEROSA. **RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ**; CONDIZIONE: DECORSO DI TEMPO TRA STIPULAZIONE ACCORDO E SUA ESECUZIONE. ECCESSIVA ONEROSITÀ DELLA PRESTAZIONE DI UNA DELLE PARTI. ONEROSITÀ SOPRAVENUTA, ONEROSITÀ ECCESSIVA, CHE DIPENDE DA AVVEVIMENTI STRAORDINARI E IMPREVEDIBILI. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE COEUSA SE NON SUPERA L'ALEA NORMALE. SI PUÒ EVITARE LA RISOLUZIONE SE LA PARTE NOTIFICA EQUAMENTE LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO.

UNA SOLA PARTE HA OBBLIGAZIONI → NO RISOLUBILITÀ, RIVEDIBILITÀ.

PRESUPPOSIZIONE DA UN'INTERPRETAZIONE SECONDO BUONA FEDE RISULTA CHE LE PARTI, PUR NON FACENDONE ESPRESSA MENZIONE NEL CONTRATTO, HANNO ENTRAMBE CONSIDERATO PACIFICA E COME DETERMINANTE PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE UNA DATA SITUAZIONE DI FATTO ATTUALE O PACIFICA.

SE NON SI FA MENZIONE NEL CONTRATTO, VI È TUTELA? TUTELE, SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALE ANCORA IN EVOLUZIONE.

DIRITTO DEL CONSUMATORE DIFFERENZA DI POTERE CONTRATTUALE.

CODICE DEL CONSUMO. DIRITTI FONDAMENTALI DEL CONSUMATORE.

CONSUMATORE, PROFESSIONISTA CONSUMATORE PERSONA FISICA. SI È CONSUMATORI SE SI ACQUISTA COME CONSUMATORI E NON COME PROFESSIONISTI. PROFESSIONISTA IMPRENDITORE E PROFESSIONISTA INTELLETTUALE IN SENSO STRETTO. MICROIMPRESA.

EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE, INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, INFORMAZIONI DOVUTE AL CONSUMATORE. PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: INGANNEVOLI O AGGRESSIVE. MEZZI DI TUTELA → AUTORITÀ ANTITRUST, MEZZI DI TUTELA DEL SINGOLO CONSUMATORE.

CLAUSOLE VESSATORIE SQUILIBRIO DI DIRITTI ED OBBLIGHI. CLAUSOLE RITENUTE SEMPRE VESSATORIE E QUELLE CHE LA LEGGE PRESUME SIANO VESSATORIE. OBBLIGO DI TRASPARENZA. INTERPRETAZIONE A FAVORE DEL CONSUMATORE. NULLITÀ PARZIALE: TOLTE LE CLAUSOLE VESSATORIE, IL CONTRATTO RIMANE VALIDO PER IL RESTO. ~~PUÒ ESSERE~~ LA NULLITÀ PUÒ ESSERE RILEVATA EX OFFICIO DAL GIUDICE.

VENITA': PUÒ ESSERE ATTIVATA DA PRODUTTORE, INTERMEDIARIO NELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI, VENDITORE NON PROFESSIONALE.

HA PER OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI UNA COSA O IL TRASFERIMENTO DI UN ALTRO DIRITTO VERSO IL CORRISPETTIVO DI UN PREZZO CHE È COSTITUITO DA DENARO. PREZZO DETERMINATO O DETERMINABILE, ALTRIMENTI CONTRATTO NULO. CONTRATTO CONSENSUALE: SI PERFETTIVA COL CONSENSO, LA CONSEGNA È UN OBBLIGO DEL VENDITORE.

VENITA' AD EFFETTI REALI: TRASFERIMENTO PROPRIETÀ COSA → DETERMINATA, ESISTENTE ED APPARTENENTE AL VENDITORE.

VENITA' OBBLIGATORIA PROPRIETÀ NON PASSA IMMEDIATAMENTE MA IL VENDITORE HA L'OBBLIGO DI PROCURARVE L'ACQUISTO AL COMPRATORE. ESP. VENDITA COSE GENERICHE, VENDITA ALTERNATIVA, DI COSA FUTURA, DI COSA ALTRUI. SE COMPRATORE SA DOPO DELL'ALTRUIETÀ DELLA COSA PUÒ CHIEDERE RISOLUZIONE CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNO, RESTITUZIONE E RIMBORSI, SE NEL FRATTEMPO IL VENDITORE NON GLI HA FATTO ACQUISTARE LA PROPRIETÀ DELLA COSA. FORMA E PUBBLICITÀ DELLA VENDITA BENI IMMOBILI X ATTO SCRITTO → SOGGETTA A TRASCRIZIONE. ANCHE MOBILI REGISTRATI.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE → FAR ACQUISTARE AL COMPRATORE LA PROPRIETÀ; CONSEGNARE LA COSA AL COMPRATORE, GARANTIRE IL COMPRATORE DALL'EVIZIONE E DAI VIZI DELLA COSA.

TUTELA CONTRO L'INADDEMPIMENTO DELLE PARTI.

FIGURE PARTICOLARI: VENDITA CON RISERVA DI GODIMENTO, VENDITA A PROVA, VENDITA SU CAMPIONE, VENDITA SU DOCUMENTI, VENDITA A TERMINE DI TITOLI DI CREDITO.

VENDITA DEI BENI IL CONSUMATORE (NO VENDITA FORZATA O UTILITIES)

DIFETTO DI CONFORMITÀ - TUTELE: RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE, RISOLUZIONE O RIDUZIONE DEL PREZZO. DENUNZIA VIZI

CONSEGNA BENI VENDUTI: IL PROFESSIONISTA È OBBLIGATO A CONSEGNARE I BENI AL CONSUMATORE SENZA RITARDO E AL PIÙ TARDI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

VENDITA CON RISERVA DI ^{152S} VENDITA A RATE. LA PROPRIETÀ PASSA AL COMPRATORE QUANDO VIENE PAGATA L'ULTIMA RATA. GLI ALTRI EFFETTI DELLA VENDITA SI VERIFICANO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

CONTRATTO NON SI RISOLVE IN CASO NON VENGA PAGATA UNA RATA (A MENO CHE NON SUPERI $\frac{1}{8}$ DEL PREZZO); SE IL CONTRATTO SI RISOLVE, VENDITORE DEVE RESTITUIRE RATE.

PERMUTA: COSA CONTRO COSA, COSA CONTRO CREDITO → REGOLE BARATTO.

I CONTRATTI DI BORSA E L'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA REGOLAMENTI SOCIETÀ DI GESTIONE DEI MERCATI E CONSOB.

VENDITA A TERMINE: VENDITORE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL COMPRATORE UNA CERTA QUANTITÀ DI TITOLI DI UNA DATA SPECIE ALLA SCADENZA DEL TERMINE CONVENUTO. COMPRATORE, AL TERMINE, PAGA PREZZO CORRENTE ALLA DATA DEL CONTRATTO. SE PREZZO TITOLI SALE → GUADAGNO COMPRATORE E VICEVERSA. SPESSO LE PARTI LIQUIDANO LA DIFFERENZA, AL POSTO DELLO SCAMBIO, A CHI HA FATTO UN PROFITTO.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO.

OBBLIGHI DI CONDOTTA DEGLI INTERMEDIARI.

RIPORTO: BUNO TRASFERISCE ALL'ALTRO LA PROPRIETÀ DI UNA DATA QUANTITÀ DI TITOLI DI CREDITO CONTRO IL CONTESTUALE PAGAMENTO DI UN PREZZO. AL TEMPO STESSO CHI HA RICEVUTO I TITOLI SI OBBLIGA A RITRASFERIRE AL RIPORTATO, ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO NELL'ACCORDO INIZIALE, LA PROPRIETÀ DI ALTRETTANTI TITOLI DELLA STESSA SPECIE, CONTRO RIMBORSO DEL PREZZO CHE PUÒ ESSERE, MAGGIOR SECONDA DI QUANTO CONVENUTO DALLE PARTI - MAGGIORE DI QUANTO RICEVUTO, UGUALE O INFERIORE.

CONTRATTO REALE: SI PERFETTA CON LA CONSEGNA DEI TITOLI.

CONTRATTO ESTIMATIVO: UNA PARTE CONSEGNA UNA O PIÙ COSE MOBILI ALL'ALTRA, CHE SI OBBLIGA A PAGARNE IL PREZZO, CON LA FACOLTÀ PERÒ DI LIBERARSI DA TALE OBBLIGAZIONE RESTITUENDO NEL TERMINE

LA GARANZIA PER EVIZIONE EVIZIONE → SITUAZIONE DEL COMPRATORE CHE SIA RIMASTO SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO INSTAURATO CONTRO DI LUI DA UN TERZO CHE ABBA RIVENDICATO LA PROPRIETÀ DEL BENE.

LITIS DENUNTIATIO: COMPRATORE HA L'ONERE DI CHIAMARE IN CAUSA IL VENDITORE.

COMPRATORE CHE TEME CHE LA COSA PUÒ ESSERE RIVENDICATA DA III, PUÒ SOSPENDERE IL PAGAMENTO.

COMPRATORE, CHE IGNORAVA L'ALTRUITÀ DELLA COSA, SUBISCE L'EVIZIONE → HA DIRITTO DI PRETENDERE DAL VENDITORE IL RISARCIMENTO DEL DANNO, LA RESTITUZIONE DEL PREZZO, RIMBORSO SPESE FATTE X IL CONTRATTO, SPESE FATTE X LA COSA, E SE VENDITORE IN MALA FEDE, ANCHE DI QUELLE VOLUTUARIE.

MODIFICAZIONI CONVENZIONALI DELLA GARANZIA. EVIZIONE PARZIALE, COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI III.

GARANZIA PER I VIZI GARANZIA QUANDO VIZI SIANO TALI DA RENDERE IL BENE INIDONEO ALL'USO CUI È DESTINATO O, QUANTO MENO, DA DIMINUIRNE IN MODO APPREZZABILE IL VALORE.

NO GARANZIA SE COMPRATORE CONOSCE VIZI, O FACILMENTE RICONOSCIBILI.

X GARANZIA COMPRATORE DEVE DENUNCIARE VIZI ENTRO 8 GIORNI CHE DECORRONO DALLA CONSEGNA (VIZI APPARENTI) O DALLA SCOPERTA (VIZI OCCULTI).

COMPRATORE → RISOLUZIONE CONTRATTO (RESTITUZIONE BENE E PAGAMENTO, O RIDUZIONE DEL PREZZO. IN OGNI CASO RISARCIMENTO DANNO (A MEMO CHE VENDITORE PROVI DI AVER IGNORATO SENZA COLPA I VIZI DELLA COSA).

MANCANZA QUANTITÀ, GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO, ALIUD PRO ALIO.

LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE PAGARE ENTRO IL TERMINE, NEL LUOGO STABILITO O NEL LUOGO DELLA CONSEGNA. REGOLE INTEGRATIVE PER DETERMINARE IL PREZZO (PREZZO ABITUALE, DI BORSA, USUMI, TERZO) NULLA LA VENDITA IN CUI IL PREZZO NON SIA STATO ~~DE~~ DETERMINATO O DETERMINABILE.

LA VENDITA CON PATTO DI RISCATTO IL VENDITORE SI RISERVA DI RIAVERE LA PROPRIETÀ DELLA COSA VENDUTA MEDIANTE LA RESTITUZIONE DEL PREZZO E I RIMBORSI STABILITI DALLA LEGGE. IL PATTO CON IL QUALE IL VENDITORE SI IMPEGNA A RESTITUIRE UN PREZZO SUPERIORE A QUELLO INCASSATO È NULLO PER ECCEDENTIA (NO PATTUZIONE USURARARIA). DICHIARAZIONE, PAGAMENTO O OFFERTA REALE A FAR RIENTRARE LA PROPRIETÀ NEL PATRIMONIO DEL VENDITORE.

VENDITA DI COSE MOBILI ¹⁵¹⁰⁻¹⁵²² LUOGO CONSEGNA: SENZA PATTO, LUOGO IN CUI LA MERCE SI TROVAVA ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. IL VENDITORE SI LIBERA CONSEGNANDO LA COSA AL VETTORE

STABILITO LE RES ~~INVENUTE~~ RICEVUTE. ES. GIORNALATO CMA A FINE
GIORNATA VENDE I GIORNALI INVENUTI.

LA SOMMINISTRAZIONE UNA PARTE SI OBBLIGA, VERSO CORRISPETTIVO DI UN PREZZO, AD ESEGUIRE A FAVORE DELL'ALTRA PRESTAZIONI PERIODICHE O CONTINUATIVE DI COSE. 1564, 1565.

LA LOCAZIONE ¹⁵⁷¹ UNA PARTE SI OBBLIGA A FAR UTILIZZARE AD UN ALTRO SOGGETTO UNA COSA X UN CERTO TEMPO, IN CAMBIO DI UN DETERMINATO CORRISPETTIVO.

TIPOLOGIE: LOCAZIONE DI BENI MOBILI E DI MOBILI REGISTRATI. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI; DI IMMOBILI NON URBANI; DI BENI PRODUTTIVI → AFFITTO
CODICE E LEGGI SPECIALI.

LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO O NO → LEGGE STABILISCE LIMITE DI DURATA.
OBBLIGO LOCATORE → CONSEGNARE E MANTENERE LA COSA IN STATO DA SERVIRE ALL'USO ~~RE~~ CONVENUTO;
CONDUTTORE → SERVIRSI DELLA COSA SECONDO L'USO PATUITO E CON LA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.

ALIENAZIONE DEL BENE LOCATO NON DETERMINA LO SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO.

FACOLTA DI SUBLOCARE, CEDERE COL CONSENSO DEL LOCATORE.

LEASING O LOCAZIONE FINANZIARIA UTILIZZATORE SI RIVOLGE AD UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO CHIEDENDOGHI DI ACQUISTARE IL BENE DAL FORNITORE, O DI FARLO COSTRUIRE DAL PRODUTTORE PER POI DARLO IN GODIMENTO TEMPORANEO ALLO STESSO UTILIZZATORE CONTRO PAGAMENTO DI UN CANONE PERIODICO. L'UTILIZZATORE SI OBBLIGA A PAGARE AL CONCEDENTE IL CANONE PER TUTTO IL TEMPO CONCORDATO, ASSUMENDO ~~ASSUMENDO~~ ALTERNATIVE OPZIONE D'ACQUISTO DEL BENE A FAVORE DELL'UTILIZZATORE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO, X UN PREZZO RESIDUO FINALE, O RESTITUISCE RES O PROPAGA.

LEASING DI GODIMENTO 1468. LEASING TRASLATIVO 1526

OMESSO PAGAMENTO DEI CANONI NEL LEASING → RISOLUZIONE CONTRATTO
VIZI DELLA RES NEL LEASING → PRIMA O DOPO CONSEGNA.

RENT TO BUY: AFFITTO POI PUOL COMPRARE

APPALTO COMMITTENTE AFFIDA AD UN APPALTATORE IL COMPIMENTO DI UN'OPERA O LO SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO VERSO UN CORRISPETTIVO IN DANARO.

APPALTO PUBBLICO → NON CI DEVONO ESSERE PREFERENZE NELLA SCELTA DELL'APPALTATORE, OTTENIMENTO DELLE MIGLIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI.

APPALTO PRIVATO → NON SPECIFICHE DISCIPLINE VINCOLANTI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, LIBERA NEGOZIAZIONE. APPALTATORE È UN IMPRENDITORE (CAPITALE E FATTORI DELLA PRODUZIONE).

DISTINZIONE DALLA VENDITA → APPALTO ALIQUID NOVI.

OGGETTO DELL'APPALTO DEVE ESSERE DETERMINATO O DETERMINABILE,
PROGETTO DEL COMMITTENTE.

VARIANO I PREZZI X CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI → LE PARTI POSSONO RICHIEDERE LA REVISIONE DEI PREZZI, MA SOLO NELLA MISURA CHE ECCEDE IL DECIMO.

DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE ^{NON PREVISTE} → PIÙ SPESE → ULTERIORE COMPENSO.

COLLAUDO, VERIFICA DEL COMMITTENTE.

APPALTATORE È TENUTO A GARANTIRE IL COMMITTENTE X EVENTUALI DIFFORMITÀ O VIZI DELL'OPERA.

IL COMMITTENTE HA DIRITTO DI PRETENDERE CHE L'APPALTATORE ELIMINI A SUE SPESE LE DIFFORMITÀ O I VIZI, O DIMINUZIONE PREZZO.

SE VIZI RENDONO DEL TUTTO INADATTA L'OPERA ALLA SUA DESTINAZIONE, RISOLUZIONE CONTRATTO.

ANCHE SENZA QUESTI PRESUPPOSTI → 2043 → INTERESSE ALLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI, ALL'INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

SUBAPPALTI

DEVONO ESSERE IMPLICATI I COSTI DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO I RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DERIVANTI DALLE INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI.

IL CONTRATTO D'OPERA UNA PERSONA SI OBBLIGA A COMPIERE UN'OPERA O UN SERVIZIO CON «LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO (PRESTAZIONE PERSONALE E SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE).

LAVORATORE AUTONOMO

DIFFORMITÀ O VIZI → APPALTO.

PROFESSIONISTA INTELLETTUALE, PROTETTO (ISCRIZIONE IN ALBI O ELENCHI) E NON PROTETTO. ESAME DI ABILITAZIONE.

SUBFORNITURA CONTRATTO TRA DUE IMPRESE. PRESTAZIONE PUÒ CONSISTERE IN UN FACERE O IN UN DARE.

FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM, IL COMMITTENTE NON PUÒ DILAZIONARE IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER UN TERMINE SUPERIORE A 60 GIORNI, SE NO INTERESSI MORATORI, NELLA MISURA DELLA LEGGE SPECIALE, È VIETATO OGNI EVENTUALE ABUSO DELLO STATO DI DIPENDENZA ECONOMICA IN CUI POSSA TROVARSI L'IMPRESA SUBFORNITRICE.

IL CONTRATTO DI TRASPORTO UNA PARTE SI OBBLIGA VERSO CORRISPETTIVO A TRASFERIRE PERSONE O COSE DA UN LUOGO ALL'ALTRO. TRASPORTO DI PERSONE: NON SOLO OBBLIGO DI TRASPORTO MA ANCHE QUELLO DI ASSICURARE L'INCOLUMITÀ DEL VIAGGIATORE.

RELA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE HA CARATTERE CONTRATTUALE: NON SPETTA AL PASSEGGERO PROVARE LA COLPA DEL

VETTORE, MA QUESTA È PRESUNTA E INCOMBE, QUINDI, AL VETTORE L'ONERE DELLA PROVA LIBERATORIA 681. SONO NULLE LE CLAUSOLE CHE ESOMERANO O LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER I SINISTRI CHE COLPISCONO IL VIAGGIATORE.

SI APPLICANO ANCHE AL TRASPORTO GRATUITO. TRASPORTO DI CORTESIA; NON HA CARATTERE NEGOZIALE → RESPONSABILITÀ GENERALE DI NON CAUSARE DANNI AGLI ALTRI → ~~NON~~ FORMA ~~PER~~ LA PER I DANNI CONSEGUENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DALL'ART. 2054. TRASPORTO DI COSE: RESPONSABILITÀ EX RECEPTO → IL VETTORE HA L'ONERE DI FORNIRE LA PROVA POSITIVA CHE IL DANNO È DIPESO DA UN FATTO SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO, ESTRANEO ALLA SUA SFERA E NON IMPUTABILE AL VETTORE.

IL MANDATO IL MANDATARIO ASSUME L'OBBLIGO DI COMPIERE UNO O PIÙ ATTI GIURIDICI PER CONTO DEL MANDANTE. OBBLIGAZIONE DEL MANDATARIO CONSISTE IN ATTI GIURIDICI, NON ATTIVITÀ MANUALE O INTELLETTUALE.

MANDATO CON RAPPRESENTANZA → AL MANDATARIO È CONFERITA UNA PROCURA, GLI EFFETTI GIURIDICI DEGLI ATTI COMPIUTI DAL MANDATARIO IN NOME DEL MANDANTE SI VERIFICANO DIRETTAMENTE IN CAPO AL MANDANTE.

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA → MANDATARIO AGISCE IN NOME PROPRIO E ACQUISTA I DIRITTI E ASSUME GLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL NEGOZIO, POI HA L'OBBLIGO DI TRASFERIRLI AL MANDANTE.

BENI IMMOBILI → ~~MA~~ MANDATARIO NON TRASFERISCE AL MANDANTE → MANDANTE PUÒ CHIEDERE CHE IL GIUDICE ATTUI IL TRASFERIMENTO CON SENTENZA COSTITUTIVA.

BENI MOBILI → MANDANTE PUÒ RIVENDICARE I BENI ACQUISTATI DAL MANDATARIO NELL'INTERESSE DEL MANDANTE.

CREDITORI NON POSSONO AGIRE SUI BENI CHE IL MANDATARIO HA ACQUISTATO IN NOME DEL MANDANTE.

IL MANDANTE PUÒ ESERCITARE I CREDITI ACQUISTATI DAL MANDATARIO IN NOME DEL MANDANTE → LIMITE

OBBLIGHI DELLE PARTI.

REVOCATION E RINUNCIA MANDATO
IL MANDATO SI PRESUME ONEROSO.

COMMISSIONE MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA, CHE HA PER OGGETTO L'ACQUISTO O LA VENDITA DI BENI NELL'INTERESSE DEL COMMITTENTE E IN NOME DEL COMMISSIONARIO.

COMPENSO DEL COMMISSIONARIO → PROVVIGIONE.

CONTRATTO DI SPEDIZIONE MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA.

UNA PARTE ~~ASSO~~ (SPEDIZIONIERE) ASSUME L'OBBLIGO DI CONCLUDERE, IN NOME PROPRIO E PER CONTO DEL MANDANTE, UN CONTRATTO DI TRASPORTO E DI COMPIERE LE OPERAZIONI ACCESSORIE

CONTRATTO DI AGENZIA UN IMPRENDITORE, DETTO PREPONENTE, AFFIDA AD UN AGENTE L'INCARICO DI PROMUOVERE NELL'AMBITO DI UNA ZONA TERRITORIALE ASSEGNATAGLI IL PROCACCIAMENTO DI CONTRATTI CON I TERZI. 1742.

FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM. PROVVIGIONE.

NO PATTO CHE FONE A CARICO DELL'AGENTE L'INADEMPIMENTO DEL III, SOLO ECCEZIONALMENTE, X SINGOLI CASI.

DIRITTO DI ESCLUSIVA RECIPROCO: AGENTE NO + INCARICHI DI AZIENDE IN CONCORRENZA FRA LORO. PREPONENTE NO PIÙ AGENTI STESSA ZONA.

OBBLIGHI DELLE PARTI.

DURATA DEL RAPPORTO E INDEBITITÀ DI CESSAZIONE.

IL CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE (FRANCHISING).

UN IMPRENDITORE (AFFILIANTE O CONCEDENTE) ATTRIBUISCE AD UN ALTRO IMPRENDITORE (AFFILIATO O AGGREGATO ALLA CATENA), VERSO CORRISPETTIVO, UN INSIEME DI DIRITTI RELATIVI ALL'USO DI MARCHI, INSEGNE, DENOMINAZIONI COMMERCIALI E GLI FORNISCE ASSISTENZA TECNICA E COMMERCIALE INSERENDOLO IN UN SISTEMA COSTITUITO DA UNA PLURALITÀ DI AFFILIATI DISTRIBUITI SUL TERRITORIO.

TUTELE A FAVORE DEGLI AFFILIATI.

MEDIAZIONE INTERVENTO DI UNA PERSONA ESTRANEA ALLE PARTI (MEDIATORE), CHE, SENZA ESSERE LEGATA A NESSUNA DI ESSE DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE O DI DIPENDENZA, LE METTE IN RELAZIONE TRA LORO PER PROVOCARE O AGEVOLARE LA CONCLUSIONE DI UN AFFARE. CIÒ NON ESCLUDE CHE POSSA AGIRE SU INCARICO DI UNA PARTE.

MEDIATORI ISCRITTI.

IL MEDIATORE HA DIRITTO AD UNA PROVVIGIONE DA ENTRAMBE LE PARTI, ANCHE SE ABBLA AGITO PER INCARICO DI UNA SOLA DI ESSE, MA LA PROVVIGIONE GLI SPETTA SOLO SE L'AFFARE È CONCLUSO PER IL SUO INTERVENTO.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE.

LE VENDITE PIRAMIDALI DIVIETO. PROTEZIONE DA ALCUNE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELLE VENDITE

CONTRATTI REALI IL DEPOSITARIO RICEVE DAL DEPOSITANTE UNA COSA MOBILE CON L'OBBLIGO DI CUSTODIRLA E DI RESTITUIRLA IN NATURA. ASSICURARE LA CUSTODIA DI UNA COSA, VIGILANZA NECESSARIA.

IL DEPOSITARIO DETIENE LA COSA, NON PUÒ DISPORNE NE SERVIRSENE. DEPOSITO IN ALBERGO, SEQUESTRO CONVENZIONALE.

DEPOSITO IRREGOLARE HA X OGGETTO QUANTITÀ DI DENARO O ALTRE COSE FUNGIBILI. IL DEPOSITARIO PUÒ SERVIRSI DELLE COSE E PUÒ DISPORNE, NON HA OBBLIGO DI CUSTODIA; DEVE RESTITUIRE PERÒ IL TANTUNDUM EIUDEM GENERIS.

SI APPLICANO NORME DEL MUTUO, IN QUANTO APPLICABILI.

DEPOSITO NEI MAGAZZINI GENERALI POSTI IN CUI I COMMERCianti DEPOSITANO LE LORO MERCI. GLI VENGONO RILASCIATI DOCUMENTI CHE RAPPRESENTANO MERCI. CON QUESTI PUÒ CHIEDERE RESTITUZIONE, RISARCIMENTO DANNI, ALIENARE LE MERCI, COSTITUIRE PEGNO.

IL COMODATO IL COMODANTE CONSEGNA AL COMODATARIO UNA COSA MOBILE O IMMOBILE AFFINCHÈ QUESTO SE NE SERVA PER UN TEMPO O UN USO DETERMINATO, CON L'OBBLIGO DI RESTITUIRE LA STESSA COSA RICEVUTA 1803, MA SENZA ESSERE TENUTO A PAGARE ALCUN CORRISPETTIVO. CI POSSONO ESSERE DEI PAGAMENTI, MA MODALI, ALTRIMENTI SI AVREBBE UNA LOCAZIONE.

IL MUTUO IL MUTUANTE CONSEGNA AL MUTUATARIO UNA DETERMINATA QUANTITÀ DI DENARO O DI ALTRE COSE FUNGIBILI; IL MUTUATARIO DEVE RESTITUIRE IL TANTUNDUM EIUDEM GENERIS.

IL MUTUO SI PRESUME ONEROSO → MUTUATARIO DEVE DARE INTERESSI AL MUTUANTE; SE TASSI USURARI → NIENTE INTERESSI.

SE IL MUTUATARIO NON PAGA UNA RATA O GLI INTERESSI, IL MUTUANTE PUÒ CHIEDERE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E L'IMMEDIATA RESTITUZIONE DEL CAPITALE.

CONTO CORRENTE ORDINARIO DUE PARTI SI ACCORDANO X CONSIDERARE IMESIGIBILI LE RISPETTIVE RAGIONI DI CREDITO, INSERENDOLE IN UN APPOSITO CONTO UNITARIO ED ACCETTANDONE LA COMPENSAZIONE ~~INTEGRALE~~ INTEGRALE, FINO A CONCORRENZA, COSICCHÈ, ALLE SCADENZE PATTUTE TUTTE LE PARTI RISULTINO SISTEMATE CON IL PAGAMENTO DEL SOLO SALDO, CHE VIENE APPUNTO LIQUIDATO MEDIANTE LA COMPENSAZIONE DELLE VARIE SCRITTURE.

CONTO CORRENTE BANCARIO NECESSARIAMENTE ACCESSORIO AD ALTRE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE TRA IL CLIENTE E LA BANCA COL QUALE SI STABILISCE DI FAR CONFLUIRE SUL MEDESIMO CONTO ACCREDITI ED ADDEBITI. IL CORRENTISTA PUÒ DISPORRE IN QUALSIASI MOMENTO DELLE SOMME RISULTANTI DAL CREDITO.

DEPOSITO BANCARIO

APERTURA DI CREDITO LA BANCA SI OBBLIGA A TENERE A DISPOSIZIONE DELL'AFFIDATO L'IMPORTO PATTUITO, CON DIRITTO DELL'ALTRA PARTE ~~DI~~ DI RITIRARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE SOMME POSTE A SUA DISPOSIZIONE E DI PROCEDERE SUCCESSIVAMENTE CON PIENA LIBERTÀ A PRELEVI E VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE.

ANTICIPAZIONE BANCARIA = APERTURA DI CREDITO + PEGNO

CONTRATTO DI SCONTO LA BANCA, ALLA QUALE VIENE CEDUTO UN CREDITO NON ANCORA SCADUTO CHE IL CLIENTE HA VERSO III, ANTICIPA A QUEST'ULTIMO L'IMPORTO DEL CREDITO ~~DESSUE LA BANCA SI PRENDE~~ ~~INTE~~ (DEDUCENDO DALL'IMPORTO DEL CREDITO CEDUTO GLI INTERESSI PER L'ANTICIPAZIONE).

PRO SOLVENDO, SE III DEBITORE NON PAGA, CLIENTE BANCA PUÒ RIVOLGERSI AL CLIENTE E FARSI RESTITUIRE LA SOMMA CHE HA VERSATO A LUI.

CASSETTE DI SICUREZZA SI LASCIA UNA COSA DENTRO → CUSTODIA DELLA COSA. LA BANCA NON SA COSA C'È DENTRO. NO CLAUSOLE CHE LIMITINO LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.

LA RENDITA PERPETUA UNA PARTE COMPRESA ALL'ALTRA IL DIRITTO DI ESIGERE IN PERPETUO UNA PRESTAZIONE PERIODICA QUALE CORRISPETTIVO DELL'ALENAZIONE DI UN IMMOBILE O DELLA CESSIONE DI UN CAPITALE ODDO QUALE ONERE DELL'ALENAZIONE GRATUITA DI UN IMMOBILE O DELLA CESSIONE GRATUITA DI UN CAPITALE.

RISCATTO: DEBITORE SI PUÒ SCIOGUERE DAL VIUOLO, PAGANDO LA SOMMA CHE RISULTA DALLA CAPITALIZZAZIONE DELLA RENDITA ANNUA SULLA BASE DELL'INTERESSE LEGALE.

RENDITA VITALIZIA DURA FIN TANTO CHE È IN VITA COLUI A CUI FAVORE È STATA COSTITUITA.

ALEA ELEMENTO ESSENZIALE

SE LA VITA DURA TANTO, CI PERDE CHI DÀ LA RENDITA IN CAMBIO DELL'IMMOBILE O DELLA SOMMA CHE HA RICEVUTO.

ASSICURAZIONI CODICE DELLE ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE FORMA SCRITTA AD PROBATIONEM. OBBLIGO DI LASCIARE POLIZZA
CONTRATTO CHIARO E COMPRENSIBILE.

RISPOSTE INESATTE O RETICENTI ASSICURATO → ANNULLABILITÀ CONTRATTO SOLO SE DOLO O COLPA GRAVE.
ALTRIMENTI ASSICURATORE HA FACOLTÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO E L'INDEMNITÀ, NEL CASO IN CUI
IL SINISTRO SI VERIFICA PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO O DELLA CONOSCENZA
DELL'INESATEZZA O DELLA RETICENZA DA PARTE DELL'ASSICURATO, È RIDOTTA IN PROPORZIONE.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI PRINCIPIO INDENNITARIO: L'INDEMNIZZO DOVUTO
DALL'ASSICURATORE NON PUÒ MAI SUPERARE L'IMPORTO DEL DANNO SOFFERTO DALL'ASSICURATO.

RESPONSABILITÀ CIVILE TIENE INDEMNITÀ DA QUANTO DEVE PAGARE AD UN III ~~RESPONSABILITÀ~~
~~COMPATIBILE~~ IN DIPENDENZA DELLA RESPONSABILITÀ DEBITTA NEL CONTRATTO. ASSICURAZIONI
OBBLIGATORIE.

L'ASSICURAZIONE SULLA VITA

RIASSICURAZIONE ASSICURATORE ASSICURA PRESSO UN'ALTRA IMPRESA I RISCHI CHE HA ASSUNTO.

GIOCO E SCOMMESSA SE LECITO, IL VINCITORE NON HA AZIONE MA IL PERDENTE
NON PUÒ RIANDARE INDIETRO CIÒ CHE HA SPONTANEAMENTE PAGATO. C'È AZIONE DX COMPETITORI
SPORTIVE, LOTTERIE AUTORIZZATE

FIDEIUSSIONE UN III SI FA GARANTE DI UN DEBITORE COL SUO PATRIMONIO.
ANCHE SENZA ASSENSO DEBITORE. FIDEIUSSORE OBBLIGATO IN SOLIDO CON IL
DEBITORE PRINCIPALE. SI PUÒ CONVENIRE L'OBBLIGO DELLA PREVIA ESCUSSIONE DEL
DEBITORE PRINCIPALE. IL FIDEIUSSORE CHE HA PAGATO IL DEBITO È SURROGATO NEI DIRITTI
CHE IL CREDITORE AVEVA VERSO IL DEBITORE. AZIONE DI REGRESSO: IL FIDEIUSSORE
PUÒ FARSI RIMBORSARE TUTTO CIÒ CHE ABBIA PAGATO X IL DEBITORE PRINCIPALE.

MANDATO DI CREDITO

LETTERE DI PATRONAGE LETTERE IN CUI SI DICE DI AVERE UNA PARTECIPAZIONE IN UNA
SOCIETÀ, OPPURE CHE SI ESERCITERÀ LA PROPRIA INFLUENZA SULLA SOCIETÀ FINANZIATA PER FAR SÌ CHE
QUESTA SIA CORRETTAMENTE GESTITA E SI MANTENGA IN GRADO DI FAR FRONTE ALE PROPRIE OBBLIGAZIONI.

FIDEIUSSIONE OMBIBUS UN TERZO GARANTISCE TUTTI I DEBITI DEL DEBITORE)
ANCHE QUELLI CHE SORGONO DOPO LA FIDEIUSSIONE. SI EVITA DI DOVER RICHIEDERE
UNA NUOVA GARANZIA AD OGNI NUOVA OPERAZIONE POSTA IN ESSERE DALL'OBBLIGATO PRINCIPALE
LEGGE → IMPORTO MASSIMO GARANTITO, NON OLTRE.

FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONE FUTURA 1986.

GARANZIA A PRIMA RICHIESTA. GARANTE ~~ON~~ SU ORDINE DEL DEBITORE
~~VERSA AL GARA~~ GARANTISCE IL DEBITORE AL CREDITORE (BENEFICIARIO).
NON PUÒ OPPURE ECCEZIONI AL BENEFICIARIO. OBBLIGAZIONE DEL GARANTE
SVINCOLATA E INDIPENDENTE DAL RAPPORTO TRA ORDINANTE E BENEFICIARIO.

ANTICRESI IL DEBITORE O UN III SI OBBLIGA A CONSEGNARE UN
IMMOBILE AL CREDITORE A GARANZIA DEL CREDITO, AFFINCHÉ IL
CREDITORE NE PERCEPISCA I FRUTTI IMPUTANDOLI AGLI INTERESSI, SE DOVUTI
E QUINDI AL CAPITALE.

LA TRANSAZIONE LE PARTI COMPONGONO UNA LITE FACENDOSI ~~CONCESSIONI~~ CONCESSIONI RECIPROCHE. IMPUGNABILITÀ: SE UNA PARTE ERA COSAPEVOLE DI AVER TORTO E CHE LA LITE X LEI ERA TEMERARIA, L'ALTRA PARTE PUÒ CHIEDERE L'ANNULLAMENTO DELLA TRANSAZIONE, PER FALSITÀ O SOPRAVVIVENZA DI DOCUMENTI.

CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI IL DEBITORE INCARICA I SUOI CREDITORI O ALCUNI DI ESSI DI ALENARE TUTTI O ALCUNI SUOI BENI E DI RIPARTIRNE FRA LORO IL RICAVATO IN SODDISFACIMENTO DEL LORO CREDITO.

AFFITTO DI FONDI RUSTICI QUANDO VIENE CONCESSO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLA. AGRICOLTORE CHE AFFITTA DA DENARO ALL'AFFITTUARIO, PUÒ COLTIVARE IL FONDO E SI APPROPRIA DEI FRUTTI. SI VUOLE INCENTIVARE L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO.

DIRITTO DI PRELAZIONE.

MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA NULLE, CONVERSIONE IN AFFITTO

SUCCIA COLLABORAZIONE ECONOMICA NELL'INDUSTRIA DELL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME. CONVERSIONE IN AFFITTO.

PROMESSE UNILATERALI SOLO QUELLE TIPICHE SONO VINCOLANTI.

PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO IL DEBITORE RICONOSCE DI AVERE UN DEBITO COL CREDITORE. RILEVANZA SUL PIANO PROCESSUALE. IL CREDITORE HA LA RELEVATIO AB ONERE PROBANDI → È DISPENSATO DALL' ~~FARE~~ ONERE DI PROVARE IL FATTO CHE STA A FONDAMENTO DEL CREDITO VANTATO. DICHIARAZIONE PURA (SOLO ASSEVERAZIONE DI UN DEBITO) → SE VUOLE VINCERE LA RELEVATIO AB ONERE PROBANDI, DEVE DARE LA PROVA ~~DEBITO~~

DICHIARAZIONE TITOLATA (ANCHE CAUSA DEBENDI). PER VINCERE LA RELEVATIO AB ONERE PROBANDI DEVONO PROVARE L'INESISTENZA DEL DEBITO.

PROMESSA AL PUBBLICO SI PROMETTE DI DARE QUALCOSA A CHI SI TROVA IN UNA DETERMINATA SITUAZIONE O A CHI FA QUALCOSA. EFFICACIA VINCOLANTE NON APPENA RESTA PUBBLICA.

TITOLI DI CREDITO DOCUMENTO CONTENENTE UNA PROMESSA UNILATERALE DI PAGAMENTO ~~E QUINDI~~ O UN ORDINE AL PAGAMENTO.

IL DOCUMENTO NON È SOLO UNA PROVA DEL RAPPORTO, MA È ANCHE NECESSARIO X FAR VALERE IL DIRITTO DA ESSO DOCUMENTATO.

IL RAPPORTO CARTOLARE SI STACCA DAL RAPPORTO FONDAMENTALE; QUELLO CHE HA DATO ORIGINE ALL'EMISSIONE DEL DOCUMENTO → INOPPONIBILI AL CREDITORE III ACQUIRENTE DEL DOCUMENTO LE ECCEZIONI PERSONALI CHE IL DEBITORE AVREBBE POTUTO OPPORRE AL PRIMO PRENDITORE. AUTONOMIA DEL DIRITTO CHE CIRCOLA NEL DOCUMENTO.

«POSSESSO VALE TITOLO»: SE UNO HA ACQUISTATO IN BUONAFEDE IL DOCUMENTO NE DIVIENE PROPRIETARIO.

PAGAMENTO OBBLIGATI PRINCIPALI (EMITENTE DEL VAGLIA-CAMBIARIO, ACCETTANTE DELLA CAMBIALE TRATTA)

OBBLIGATI IN VIA DI REGRESSO (GIRANTI, TRAENTE).

SOLO IL PAGAMENTO COMPIUTO DALL' OBBLIGATO PRINCIPALE ESTINGUE LA CAMBIALE, NON QUELLO DEGLI OBBLIGATI DI REGRESSO → SE PAGANO LA CAMBIALE, VENGONO SURROGATI NEI DIRITTI DEL PORTATORE E POSSONO AGIRE CONTRO GLI OBBLIGATI PRINCIPALI.

AZIONE CAMBIARIA

DIRETTA → CONTRO GLI OBBLIGATI PRINCIPALI

DI REGRESSO → CONTRO GLI OBBLIGATI DI REGRESSO.

IL CREDITORE DEVE FAR COSTATARE, COL PROTESTO, IL RIFIUTO DI ACCETTAZIONE O DI PAGAMENTO

AZIONE CAUSALE

AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO.

ECCEZIONI CAMBIARIE.

OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE



GESTIONE DI AFFARI UNO, SENZA ESSERVI OBBLIGATO, SI

INTROMETTE SCIENTEMENTE NEGLI AFFARI DI UN ALTRO SOGGETTO (SE QUESTO NON SI OPPONE), CHE NON È IN GRADO DI PROVVEDERVI DA SOLO.

PRESUPPOSTI: OBBLIGAZIONI IN CAPO AL GESTORE, ED IN CAPO AL DOMINUS

LA RIPETIZIONE DI INDEBITO UNO ADEMPIE SENZA AVERE UN'OBBLIGAZIONE

INDEBITO OGGETTIVO → VIENE PAGATO UN DEBITO CHE NON ESISTE

INDEBITO SOGGETTIVO → CHI NON È DEBITORE PAGA AL CREDITORE QUANTO A QUESTO È DOVUTO DA UN ALTRO. SOLO SE CHI PAGA È IN ERRORE.

INDEBITO OGGETTIVO → IL SOLVENS HA DIRITTO A RIPETERE DALL' ACCIPIENS QUANTO HA PAGATO.

INDEBITO SOGGETTIVO → DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SOLO SE HA PAGATO < ERRORE SCUSABILE. SOLVENS SUBENTRA NEI DIRITTI DEL CREDITORE VERSO IL DEBITORE.

INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO AZIONE DI INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO: UNO SI ARRICCHISCE CON I SOLDI DI UN ALTRO SENZA UNA CAUSA GIUSTIFICATIVA.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE UNO SUBISCE UN DANNO X CONDOTTA DI UN ALTRO CONSOCIATO. 2043, 2046. RISARCIBILITÀ DEL DANNO. ANCHE DETTA RESPONSABILITÀ AQUILIANA O RESPONSABILITÀ CIVILE. CONDOTTA COMMISSIVA O OMISSIVA.

DANNO INGIUSTO: LESIONE DI DIRITTI ASSOLUTI, DI DIRITTI DI CREDITO, DI SITUAZIONI DI FATTO, DI INTERESSI LEGITIMI, DI INTERESSI GIURIDICAMENTE TUTELEATI.

LE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE: X DANNO INGIUSTO (RISARCIBILE) È NECESSARIO CHE LO STESSO, SIA CAGIONATO NON INVAE: CIOÈ, NON NELL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO DALL'ORDINAMENTO RICONOSCIUTO INGIUSTO.

NON INGIUSTO: DANNO ARRECATO NELL'ADEMPIMENTO DI UN DOVERE DI UNA NORMA GIURIDICA O DELLA PA, LEGITTIMA DIFESA, CONSEGUENZA DELL'AVENTE DIRITTO, PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ PERICOLOSA LEGITTA, STATO DI NECESSITÀ.

TITOLI AL PORTATORE, ALL' ORDINE E NOMINATIVI

TITOLI AL PORTATORE → X TRASFERIMENTO BASTA LA TRADITIO.

TITOLI ALL' ORDINE → X TRASFERIMENTO TRADITIO E GIRATA

GIRATA: ORDINE CHE L'INTESTATARIO DÀ AL DEBITORE DI ESEGUIRE LA PRESTAZIONE AD UNA PERSONA DIVERSA

LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO INCORPORATO NEL TITOLO È CHI HA IL POSSESSO DEL TITOLO. PUÒ INDICARE A PROPRIO FAVORE UNA SERIE COMPLETA DI GIRATE

TITOLI NOMINATIVI → X TRASFERIMENTO ANNOTAZIONE NOME ACQUIRENTE SUL TITOLO E NEL REGISTRO DELL'EMITTENTE O CON RILASCIO DI UN NUOVO

TITOLO INTESTATO AL NUOVO TITOLARE.

GESTIONE ACCENTRATA E DEMATERIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO VIA TELEMATICA

TITOLI RAPPRESENTATIVI, TITOLI DI PARTECIPAZIONE I TITOLI DI CREDITO POSSONO INCORPORARE ~~TITOLI DI CREDITO~~ CREDITI PECUNIARI MA ANCHE ALTRI DIRITTI → DIRITTO ALLA CONSEGNA DELLE MERCI, DIRITTI CORPORATIVI E ASSOCIATIVI.

ECCEZIONI OPPONIBILI DAL DEBITORE

ECCEZIONI REALI → SI POSSONO OPPORRE A QUALUNQUE ~~DEBITORE~~ POSSESSORE

↓
ECCEZIONI DI FORMA, FONDATE SUL CONTESTO DEL TITOLO, ECCEZIONI DI FALSITÀ DELLA FIRMA, DI DIFETTO DI CAPACITÀ O DI RAPPRESENTANZA, MANCANZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE.

ECCEZIONI PERSONALI → OPPONIBILI SOLTANTO A COLUI CON IL QUALE IL RAPPORTO SI È SVOLTO (OPPONIBILI AD UN POSSESSORE SUCCESSIVO SE QUESTO HA AGITO INTENZIONALMENTE A DANNO DEL DEBITORE).

CAMBIALE TITOLO DI CREDITO ALL' ORDINE.

TRATTA: ORDINE CHE UN SOGGETTO (TRAENTE) DÀ AD UN ALTRO (TRATTARIO) DI PAGARE AD UN III (PREMITTORE) UNA SOMMA DI DENARO.

VAGLIA CAMBIARIO → PROMESSA FATTA DA UN SOGGETTO (EMITTENTE) DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO DIRETTAMENTE NELLE MANI DEL PROMISSARIO.

REQUISITI DI FORMA (CARTA FILIGRAMATA, IMPOSTA DI BOLLO), DI CONTENUTO

LA CAMBIALE IN BIANCO

L'ACCETTAZIONE DELLA TRATTA IL TRATTARIO NON ASSUME ALCUN OBBLIGO CAMBIARIO SE NON QUANDO ACCETTA.

AVALLLO OBBLIGAZIONE CAMBIARIA CON CUI SI GARANTISCE UN' OBBLIGAZIONE CAMBIARIA. AVALLANTE GARANTISCE AVALLATO

IMPUTABILITÀ DEL FATTO NON RISPONDE DELLE CONSEGUENZE DEL FATTO DANNOSO CHI NON AVEVA LA CAPACITÀ DI INTENDERE O DI VOLERE AL MOMENTO IN CUI LO HA COMMESSO. 2046

IL DOLO E LA COLPA FRA I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE → DOLO O COLPA → RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA: AUTORE RISPONDE DEL FATTO DANNOSO ANCHE SENZA DOLO O COLPA → RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

RESPONSABILITÀ DI PADRONI E COMMITTENTI (DATORE DI LAVORO RISPONDE DEI DAMNI DEL CATEGORICO); X ROVINA DI EDIFICIO DOVUTA A VIZIO DI COSTRUZIONE, X VIZI DI COSTRUZIONE DI VEICOLI SENZA GUIDA DI MOTORE ...

TRA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA E RESPONSABILITÀ OGGETTIVA CASI IN CUI LA POSIZIONE DEL DANNEGGIATO È AGGRAVATA → NON È IL DANNEGGIATO A DOVER, COME, INVECE, È LA REGOLA, FORMIRE LA PROVA DELLA COLPA DEL DANNEGGIANTE, MA È QUEST'ULTIMO A DOVER FORMIRE LA PROVA LIBERATORIA.

NON SI RIDUCE ALLA DIMOSTRAZIONE DI MANCANZA DI COLPA. NESSO DI CAUSALITÀ X RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE CI VUOLE NESSO DI CAUSALITÀ TRA FATTO ED EVENTO LESIVO. NON TUTTE LE CAUSE, MA QUELLE GIURIDICAMENTE RILEVANTI.

CAUSA ADEGUATA A CAGIONARE UNDETERMINATO EVENTO DANNOSO. NESSO DI CAUSALITÀ SI INTERROMPE (NON VALE) SE L'EFFETTO ERA DEL TUTTO IMPREVEDIBILE.

IL DANNO CAGIONATO DA PIÙ SOGGETTI IL DANNEGGIATO PUÒ RIVOLGERSI A CIASCUNO DEI RESPONSABILI. I RESPONSABILI RISPONDONO IN SOLIDO. CHI HA RISARCITO IL DANNEGGIATO PUÒ FARE AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COOBLIGATI. POTRÀ RICHIEDERSI A CIASCUNO IL RIMBORSO DELLA QUOTA AI RISPETTIVA COMPETENZA, DA COMMISURARSI ALLA GRAVITÀ DELLA RISPETTIVA COLPA ED ALL'ENTITÀ DELLE CONSEGUENZE CHE NE SONO DERIVATE.

CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO A CAGIONARE L'EVENTO DANNOSO CONCORRA LA CONDOTTA DELLO STESSO DANNEGGIATO; IL RISARCIMENTO DEL DANNEGGIANTE È DIMINUITO SECONDO LA GRAVITÀ DELLA COLPA E LE SUE CONSEGUENZE. CONCORSO DEL DANNEGGIATO NELL'AGGRAVAMENTO DEL DANNO → NON RISARCIBILITÀ DEL PREGIUDIZIO CHE IL DANNEGGIATO AVREBBE POTUTO EVITARE SENZA APPREZZABILE SACRIFICIO E CHE, INVECE, NON HA EVITATO

RESPONSABILITÀ X FATTO ALTRUI TALORA OBBLIGO DI RISARCIMENTO GRAVA SU DETERMINATI SOGGETTI, ANCHE SE IL DANNO È CAUSATO DA FATTO DI ALTRI. DI SOLITO, RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEL TERZO SI AGGIUNGE A QUELLA DIRETTA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO.

Q) DANNO CAGIONATO DAL SOGGETTO INCAPACE DI VOLERE O DI INTENDERE. RISPONDE CHI È TENUTO ALLA SORVEGLIANZA DELL'INCAPACE. RESPONSABILITÀ SORVEGLIANTE NON SI AGGIUNGE EVITA CHE LA VITTIMA DELL'ILLECITO RIMANGA SENZA QUALSIASI QUALCUNO A CUI POTESSI RIVOLGERE X RISARCIMENTO.

L) DANNO CAGIONATO DA FIGLI MINORI E PERSONE SOTTOPOSTE A TUTELA. GENITORI E TUTORI RISPONDONO EX 2048 SE FIGLI E INTERDETTI SONO CAPACI DI INTENDERE E DI VOLERE. ALTRIMENTI EX 2047 QUALI SORVEGLIANTI DELL'INCAPACE.

C) DANNI CAGIONATI A III DAL FATTO ILLECITO COMMESSO DA ALLIEVI ED APPRENDISTI NEL TEMPO IN CUI SONO SOTTO LA LORO SORVEGLIANZA RISPONDONO ANCHE PRECETTORI E MAESTRI. RESPONSABILITÀ INDIRETTA DI MAESTRI SI AGGIUNGE, IN VIA SOLIDALE, A QUELLA DEL MINORE NONCHÉ A QUELLA DEL GENITORI.

D) 2049 DEI DANNI CAGIONATI A III DAL FATTO ILLECITO COMMESSO DA DOMESTICI E COMMESSI NELL'ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE A CUI SONO ADIBITI RISPONDONO ANCHE I RISPETTIVI PADRANI E COMMITTEMI. RAPPORTO DI PREPOSIZIONE.

RESPONSABILITÀ PREPONENTE SI AGGIUNGE A QUELLA DEL PREPOSTO. SOLIDARIETÀ NEL RISARCIMENTO. UNA VOLTA RISARCITO IL DANNEGGIATO IL PREPONENTE AVRÀ AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DEL PREPOSTO X INTERA SOMMA SBORSATA, SEMBRE CHE NON ABBA CONCORSO ALLA DETERMINAZIONE DELL'EVENTO DANNOZO.

F) DANNI DERIVANTI DA VIZI DI COSTRUZIONE DI VEICOLI RISPONDONO IL CONDUCENTE E IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO. IN SOLIDO RISPONDE ANCHE COSTRUTTORE. CONDUCENTE E PROPRIETARIO HANNO AZIONE DI REGRESSO VERSO IL COSTRUTTORE.

G) DANNI CAGIONATI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI RISPONDE IN SOLIDO CON IL CONDUCENTE ANCHE IL PROPRIETARIO. PROVA LIBERATORIA DEL PROPRIETARIO. AZIONE DI REGRESSO DEL PROPRIETARIO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE.

DANNO PRESUPPOSTO X IL SOGGERE DELL'OBBLIGO RISARCITORIO

DANNO EVENTO: LESIONE NON IURE (ANTI GIURIDICA) DI UN INTERESSE TUTELATO DALL'ORDINAMENTO.
DANNO CONSEGUENZE: PREGIUDIZI CONCRETAMENTE SOFFERTI DALLA VITTIMA IN CONSEGUENZA DEL VERIFICARSI DEL DANNO EVENTO.

È IL DANNO CONSEGUENZA AD ESSERE OGGETTO DI RISARCIMENTO.

DANNO → QUALSIASI ALTERAZIONE NEGATIVA DELLA SITUAZIONE DEL SOGGETTO.

DANNO PATRIMONIALE; DANNO NON PATRIMONIALE.

IL MEDESIMO FATTO ILLECITO PUÒ CAUSARE DANNI A SOGGETTI DIVERSI → DANNO RIFLESSO

RISARCIBILI SONO I DANNI CHE SONO CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DEL FATTO ILLECITO. RISARCIMENTO NON SOLO DEL DANNO PREVEDIBILE MA ANCHE DEL DANNO IMPREVEDIBILE.

OBBLIGO RISARCIMENTO X EQUIVALENTE: AZIONE AL DANNEGGIATO DI UNA SOMMA DI DANARO IN MISURA TALE DA COMPENSARLO DEL DANNO SOFFERTO.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: AZIONE DIRETTA DEL PREGIUDIZIO SOFFERTO. RENDITA VITALIZIA.

DANNO DEVE ESSERE RIPARATO INTEGRALMENTE, NÉ + NÉ -.

NECESSARIO DETRARE DAL RISARCIMENTO GLI EFFETTI POSITIVI EVENTUALMENTE PRODOTTI - QUALE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DELL'ILLECITO, NELLA SFERA DEL DANNEGGIATO.

DANNI PUNITIVI: NON FINALITÀ COMPENSATIVO RISARCITORIA MA SANZIONATORIO PUNITIVA.

CI VUOLE PREVISIONE NORMATIVA CHE LI CONTEMPRA, IMPLICAZIONE LIMITI QUANTITATIVI ALLE CONDANNE INROGABILI, PROPORZIONALITÀ

DANNO PATRIMONIALE DANNO EMERGENTE → DIMINUZIONE DEL PATRIMONIO DEL DANNEGGIATO. LUCRO CESSANTE.

RISARCIMENTO SIA DEL DANNO PRESENTE CHE DEL DANNO FUTURO.

DANNO NON PATRIMONIALE 2009 → DEVE ESSERE RISARCITO SOLO NEI CASI DETERMINATI DALLA LEGGE.

LEGISLAZIONE SPECIALE → FORME CHE CONTEMPLANO DANNO NON PATRIMONIALE.
OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE DEVE ESSERE
ATTRESÌ AMMESSA IN TUTTI I CASI DI LESIONE DI DIRITTI INVOLABILI DELLA PERSONA RICONOSCIUTI DALLA
COSTITUZIONE

DANNO PATRIMONIALE: NON SOLO DANNO MORALE SOGGETTIVO MA ANCHE QUALSIASI DANNO DA LESIONE
DI VALORI INERENTI LA PERSONA, SEMPRE CHE NON CONNOTATI DI RILEVANZA ECONOMICA → DANNO MORALE,
DANNO BIOLOGICO, DANNO ESISTENZIALE.

VA ALEGATO E PROVATO

PRESUPPOSTI: ~~DANNO~~ LESIONE GRAVE, IL DANNO NON SIA FUTILE ED IL PREGIUDIZIO NON CONSISTA IN
MEI USI O FASTIDI.
DI DIFFICILE LIQUIDAZIONE.

RISARCIMENTO X EQUIVALENTE E RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA IL DANNEGGIATO:

SCEGLIE CON QUALE METODO FARE RISARCIRE. IL GIUDICE PUÒ NEGARE IL RISARCIMENTO IN FORMA
SPECIFICA SE È IMPOSSIBILE O ~~MA~~ ECCESSIVAMENTE ONEROSA X IL DEBITORE.

PRESCRIZIONE → ILLECITO EXTRA CONTRATTUALE 5 ANNI IN BEVERE. SE IL DANNO È DA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI 2 ANNI

DA CHE GIORNO DECORRE LA PRESCRIZIONE: IN GENERALE DAL MOMENTO IN CUI CONDOTTA DELL'AGENTE È
DANNO CONSEGUENTE DI VANTAGGIO OGGETTIVAMENTE PERCEPIBILI E RICONOSCIIBILI.

ILLECITO ISTANTANEO: PUR QUANDO GLI EFFETTI LESIVI RISULTANO PERMANENTI, DAL MOMENTO IN CUI È OGGETTIVAMENTE
PERCEPIBILE LA 1ª MANIFESTAZIONE DEL DANNO

ILLECITO PERMANENTE → CONDOTTA DELL'AGENTE SI PROTRADE NEL TEMPO. LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
DECORRE OGNI GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI IL DANNO SI MANIFESTA.

RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE → CODICE DELL'AMBIENTE. SOGGETTO LEGITTIMATO:

MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. CHIUNQUE CAIONI UN DANNO
AMBIENTALE CON DOLO O COLPA È OBBLIGATO ~~AD~~ ALL'ADOZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI
RIPARAZIONE. SE NON VENGONO FATTE O REALIZZATE NHO DO IMCOMPLETTO O MAN CORRETTO, AL RESPONSABILE
PUÒ ESSERE RICHIESTO IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AI COSTI DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE PER LA
LORO COMPLETA E CORRETTA ATTUAZIONE.

DANNO AMBIENTALE CAUSATO DA ATTIVITÀ INDICATE NEL CODICE AMBIENTALE → RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.
ALTRO MEZZO: ORDINANZA.

RESPONSABILITÀ X DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO PRODOTTO → BEVE MOBILE MESSO IN CIRCOLAZIONE;
DIFETTOSO → NON OFFRE LA SICUREZZA CHE CI SI PUÒ ATTENDERE TENUTO CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE.

RESPONSABILITÀ MEDICA → DA RICONDIRRE NELL'AMBITO CONTRATTUALE NON SOLA LA CONDOTTA DI CHI COL PAZIENTE
ABBIA STIPULATO UN CONTRATTO, MA ANCHE CHI NON L'ABBIA FATTO (UN MEDICO O INFERMIERE CHE OPERA ALL'INTERNO DI UNA
STRUTTURA SANITARIA). DA S A 10 PRESCRIZIONE PRETESA RISARCITORIA. @ COLESOMERO DAL PAZIENTE DELL'OPERE PRODATORIO

DELA CONDOTTA DANNOVA DELL'OPERATORE SANITARIO. LA STESSA A IMPUTABILE A TITOLO DI COLPA O DOLO ALL'OPERATORE
SANITARIO. ALLEGGERIMENTO DELL'OPERE DELLA PROVA, ORAVANTE SUL PAZIENTE, DEL NESSO DI CAUSALITÀ FRA CONDOTTA
DELL'OPERATORE SANITARIO ED ALTERAZIONE NEGATIVA DELLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE; AMPLIAMENTO MOVERO
CONDOTTE ESIGIBILI DALL'OPERATORE SANITARIO, LA CUI MOLAZIONE IMPLICA LA SUA RESPONSABILITÀ; INNACAMENTO
DILIGENZA E PERIZIA RICHIESTE ALL'OPERATORE SANITARIO. RIDUZIONE DELLE POSSIBILITÀ APPLICATIVE
DEL REGIME DI FAVORE, PER IL PROFESSIONE, CONTEMPLATO NELL'ART. 2236; INCREMENTAZIONE
IMPORTI LIQUIDATI, A TITOLO RISARCITORIO, A FAVORE DELLA VITTIMA DI EPISODI DI MALASANTITÀ.

CONSEGUENZE NEGATIVE (EROSIONE CONTENZIOSO; INSICUREZZA PER I MEDICI, MEDICINA DIFENSIVA...)

L 8 MARZO 2017 N. 24

↓ LA STRUTTURA DEVE STARE ATTENTA ALLA SANITÀ.

↓ LA STRUTTURA RISPONDE CONTRATTUALMENTE X LE SUE CONDOTTE E QUELLE DEGLI
OPERATORI SANITARI CHE OPERANO AL SUO INTERNO. QUESTI ULTIMI RISPONDONO, NEI CONFRONTI DEL
PAZIENTE, A TITOLO EXTRA CONTRATTUALE; SPOSTAMENTO OPERE PRODATORIO SUL PAZIENTE.

↓ LINEE GUIDA

↓ POSSIBILE RIDUZIONE RISARCIMENTO SE OPERATORE SI ATTIEVE ALLE LINEE GUIDA

STRUTTURE SANITARIE SONO OBBLIGATI A MUNIRSI DI IDONEA COPERTURA ASSICURATIVA, O DI ALTRE ANALOGHE MISURE; OBBLIGATI A MUNIRSI DI ASSICURAZIONE ANCHE OPERATORI SANITARI, SIA CHE OPERINO ALL'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE O FUORI.

AZIONE DIRETTA DEL PAZIENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE.

STRUTTURA CHE HA RISARCITO DANNO AL PAZIENTE PUÒ RIVALERSI SU OPERATORE SANITARIO MA SOLO PER DOLO O COLPA GRAVE.

FONDO DI GARANZIA X I DANNI DERIVANTI DA RESPONSABILITÀ SANITARIA.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA CONTRATTUALE

CONTRATTUALE: NON PRESUPPONE LA CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE DELL'OBBLIGATO.

EXTRA: DI REGOLA LA RICHIEDE

CONTRATTUALE: RISARCIBILITÀ DEL SOLO DANNO PREVEDIBILE

EXTRA: SIA PREVEDIBILI CHE IMPREVEDIBILI

CONTRATTUALE: PRESCRIZIONE 10 ANNI

EXTRA: 5 ANNI

CONTRATTUALE: CREDITORE DANNEGGIATO HA L'ONERE DI PROVARE IL SUO CREDITO, IL DANNO, IL Nesso CAUSALE

EXTRA: DANNEGGIATO NON SOLO DEVE PROVARE DANNO, MA ANCHE IL FATTO ILLECITO E COLPA O DOLO DANNEGGIANTE.

CONCORSO DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA MEDESIMO FATTO SIA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE CHE EXTRA. È IL DANNEGGIATO A DECIDERE IN BASE A QUALE AGIRE

FAMIGLIA ART 29 COST: LA REPUBBLICA RICONOSCE I DIRITTI DELLA FAMIGLIA COME SOCIETÀ NATURALE. ART 30. PASSAGGIO DA FAMIGLIA PATRIARCALE A FAMIGLIA NATURALE NUCLEARE. CAMBIAMENTO DELLE NORME DEL DIRITTO CIVILE CON UNA VISIONE PATRIARCALE. DONNA PASSA DA SUBORDINATA AL MARITO A IMPENDENTE. 1970 LEGGE SUL DIVORZIO. 1975 RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA. 2016 UNIONI CIVILI

FAMIGLIA LEGITTIMA → FONDATA SUL MATRIMONIO FAMIGLIA DI FATTO CONVIVENTI MORE UXORIO. REGOLAZIONE ~~DE~~ RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA.

DISCIPLINA DELLA FILIAZIONE: NON PIÙ DIFFERENZA FRA FIGLI LEGITTIMI (MATI ALL'INTERNO DEL MATRIMONIO) E FIGLI NATURALI (MATI FUORI DAL MATRIMONIO). RIFORMA DELLA FILIAZIONE L. 10/12/2012. N. 291.

SI ESCLUDE UNA GENERALE APPLICABILITÀ ANALOGICA, ALLE COPPIE CONVIVENTI, DELLE NORME SPECIFICAMENTE DETTATE PER LE FAMIGLIE LEGITTIME. MATRIMONIO DISSOLUBILE, ESCLUSIVO (MONOGAMICO), INDISPONIBILE (ESSENDO PRECLUSA UNA REGOLAMENTAZIONE CONVENZIONALE, IN DEROGA O ~~ALL'~~ AGGIUNTA AL REGIME LEGALE, DI DURATA INDETERMINATA (NON CONSENTITO MATRIMONIO AD TEMPUS)

LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO PUÒ AVERE LUOGO CONFORME DIVERSE PROMESSA DI MATRIMONIO SE LA PROMESSA È FATTA X ISCRITTO, O SE RISULTA DALLE PUBBLICAZIONI, IL PROMITTEnte, QUALORA SENZA GIUSTO MOTIVO RICUSI SUCCESSIVAMENTE DI CONTRARRE LE NOZZE O DIA CON LA PROPRIA COLPA GIUSTO MOTIVO AL RIFIUTO DELL'ALTRO, È TENUTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI. IL RISARCIMENTO È LIMITATO ALLE SPESE FATTE E ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTE A CAUSA DI QUELLA PROMESSA. NON RISARCIBILI DANNI NON PATRIMONIALI NÈ DANNI ECONOMICI ULTERIORI.

PUÒ ESSERE CHIESTA LA RESTITUZIONE DEL DONI FATTI A CAUSA DELLA PROMESSA.

CAPACITÀ E IMPEDIMENTI NECESSARI X CONTRARRE MATRIMONIO

CAPACITÀ: LIBERTÀ DI STATO (NO BIGAMIA), ETÀ MINIMA, CAPACITÀ LEGALE DI AGIRE E ~~DA~~ CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE

L'ASSENZA DEL RISCHIO DI COMMIXTO SANGUINIS: LA DONNA NON PUÒ SPOSARSI SE NON SONO PASSATI 300 GIORNI DAL MATRIMONIO PRECEDENTE

IMPEDIMENTI: X PARENTELA, AFFINITÀ; PER DELITTO: NON POSSONO CONTRARRE MATRIMONIO TRA LORO LE PERSONE DELLE QUALI L'UNA È STATA CONDANNATA X OMICIDIO CONSUMATO O TENTATO E L'ALTRA SIA IL CONIUGE DELLA VITTIMA (IMPEDIMENTUM CRIMINIS) PUBBLICO

PUBBLICAZIONE E CELEBRAZIONE PUBBLICAZIONE, ATTO CON GENERALITÀ DEGLI SPOSI. IN QUESTO MODO GLI INTERESSATI POSSONO FARE DELLE OPPOSIZIONI I SOGGETTI IN ART 102 O PIÙ POSSONO FARE OPPOSIZIONE.

CELEBRAZIONE: DEVE AVVENIRE PUBBLICAMENTE NELLA CASA COMUNALE

DAVANTI ALL' UFFICIALE DI STATO CIVILE AL QUALE FU FATTA LA DOMANDA DI PUBBLICAZIONE CON LE FORMALITÀ INDICATE IN ART. 107. POST CELEBRAZIONE DEVE ESSERE COMPILATO L' ATTO DI MATRIMONIO, CHE VERRÀ POI ISCRITTO NELL' APPOSITO REGISTRO DI STATO CIVILE.

CELEBRAZIONE X PROCURA.

INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO:

- 1) VINCOLO DI PRECEDENTE MATRIMONIO DI UNO DEI DUE CONIUGI
- 2) IMPEDIMENTUM CRIMINIS
- 3) INTERDIZIONE GIUDIZIALE DI UNO DEI CONIUGI
- 4) INCAPACITÀ NATURALE DI UNO DEI CONIUGI
- 5) DIFETTO DI ETÀ
- 6) VINCOLO DI PARENTELA, AFFINITÀ O ADOZIONE
- 7) VIZI DEL CONSENSO: a) VIOLENZA: QUANDO IL CONSENSO DI UNO DEI CONIUGI È STATO ESTORTO CON MINACCE b) TIMORE DI ECCEZIONALE GRAVITÀ, DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE ALLO SPOSO: NON MINACCIA PROVENIENTE DA UN TERZO (VIS ILLATA) ~~DEL QUALI~~, CHE SAREBBE UN' IPOTESI DI VIOLENZA. c) ERRORE: SULL' IDENTITÀ DELL' ALTRO CONIUGE, SULLE QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE.

IL MATRIMONIO PUÒ ESSERE IMPUGNATO DA CIASCUNO DEI CONIUGI X SIMULAZIONE, CHE RICORRE QUANDO QUESTI ABBIANO CONTRATTO LE NOZZE CON L' ACCORDO DI NON ADEMPIERNE GLI OBBLIGHI E DI NON ESERCITARE I DIRITTI CHE NE DERIVA.

SE NON VI È STATA LA CELEBRAZIONE, IN CUI GLI SPOSI HANNO DATO IL LORO CONSENSO AL MATRIMONIO, IL MATRIMONIO È IMPESISTENTE.

MATRIMONIO PUTATIVO SE I CONIUGI SONO IN BUONA FEDE (OSSIA IGNOTAVANO, AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE, IL VIZIO CHE INFICIAVA LE LORO NOZZE), IL MATRIMONIO PRODUCE GLI EFFETTI TRA I CONIUGI FINO ALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA. 129

IL MATRIMONIO DICHIARATO NULLO HA GLI EFFETTI DEL MATRIMONIO VALIDO RISPETTO AI FIGLI. SE ENTRAMBI I CONIUGI SONO IN MALAFEDE, IL MATRIMONIO HA CHI EFFETTO NEI CONFRONTI DEI FIGLI, ANCHE CHE LA NULLITÀ NON DIPENDA DA INCESTO.

EFFICACIA MATRIMONIO PUTATIVO ANCHE NELLE IPOTESI DI INVALIDITÀ DERIVANTE DA VIOLENZA E TIMORE.

IL CONIUGE CHE ABBIA DATO CAUSA ALL' INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO DEVE CORRISPONDERE ALL' ALTRO, CHE SIA IN BUONA FEDE, UNA CONGRUA INDENNITÀ, ANCHE IN MANCANZA DI PROVA DEL DANNO, IN MISURA NON INFERIORE AL MANTENIMENTO X 3 ANNI. LO STESSO OBBLIGO GRAVA SUL TERZO AL QUALE SIA EVENTUALMENTE IMPUTABILE L' INVALIDITÀ

MATRIMONIO CONCORDATARIO MATRIMONIO RELIGIOSO (CANONICO) CHE, IN BASE
AGLI ACCORDI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA, PRODUCE
EFFETTI NON SOLTANTO RELIGIOSI MA ANCHE CIVILI.
LE SENTENZE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO RELIGIOSO VER PRONUNCIATE
DALL'AUTORITÀ GIURISDIZIONALE ECCLESIASTICA POSSONO DIVENTARE
EFFICACI DI FRONTE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO PREVIA DEIBAZIONE
DAPARTE DELLA CORTE D'APPELLO.

PUBBLICAZIONE ~~CIVILE~~ E CELEBRAZIONE: ~~PO~~ OCCORRE PUBBLICAZIONE
RELIGIOSA E CIVILE.

CELEBRAZIONE: ART 107, NELL' ATTO DI MATRIMONIO SIANO REDATTI,
A CURA DEL CELEBRANTE, DUE ORIGINALI, UNO DEGLI ORIGINALI
SIA TRASMESSO ALL' UFFICIALE DI STATO CIVILE PER ESSERE TRASCRITTO NEI
REGISTRI DELLO STATO CIVILE

TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO LA TRASCRIZIONE NEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE È L'ATTO FONDAMENTALE AFFINCHÉ IL MATRIMONIO CANONICO ABBA EFFETTI CIVILI. ACCORDO DI ROMA ~~È~~ IL MATRIMONIO PRODUCE EFFETTI CIVILI DAL MOMENTO DELLA TRASCRIZIONE → LA TRASCRIZIONE HA EFFETTI RETROATTIVI. ACCORDO DI REVISIONE DEL CONCORDATO → CASI DI INTRASCRIVIBILITÀ DEL MATRIMONIO CANONICO: QUANDO GLI SPOSI NON HANNO I REQUISITI D'ETÀ DELLA LEGGE CIVILE / QUANDO SUSSISTE FRA GLI SPOSI UN IMPEDIMENTO CHE LA LEGGE CIVILE CONSIDERA IMPEROGABILE.

TRASCRIZIONE TARDIVA.

LA GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA IN MATERIA MATRIMONIALE GIURISDIZIONE CONCORDATARIA → I CONIUGI CHE ABBIANO CONTRATTO UN MATRIMONIO CONCORDATARIO POTREBBERO SOTTOPORRE LA QUESTIONE RELATIVA ALLA VALIDITÀ DELLO STESSO AL GIUDICE ECCLESIASTICO, E POI RENDERE EFFICACE PER L'ORDINAMENTO CIVILE L'EVENTUALE SENTENZA DICHIARATIVA DELLA NULLITÀ, OVERO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI TRIBUNALI CIVILI. CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHÉ LE SENTENZE DI NULLITÀ DI MATRIMONIO PRONUNCIATE DAI TRIBUNALI ECCLESIASTICI SIANO DICHIARATE EFFICACI NELLA REPUBBLICA, LA CORTE D'APPELLO COMPETENTE PER TERRITORIO DEVE ACCERTARE: a) CHE IL GIUDICE ECCLESIASTICO ERA COMPETENTE A CONOSCERE DELLA CAUSA; NEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ECCLESIASTICO SIA STATO ASSICURATO ALLE PARTI IL DIRITTO DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO IN MODO NON DIFFORME DA QUANTO STABILITO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO C)...

LA CORTE D'APPELLO PUÒ NEGARE LA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ IN ITALIA AD UNA SENTENZA ECCLESIASTICA DI NULLITÀ DI MATRIMONIO QUANDO LA RITENGA CONTRARIA AI PRINCIPI DEL NOSTRO ORDINE PUBBLICO (PERTURBAMENTI DEL CONSENSO)

MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRO DI UN CULTO APOSTOLICO, INTEGRALMENTE REGOLATO DAL C.C., ANCHE X QUANTO RIGUARDA I REQUISITI DI VALIDITÀ. UNICA PARTICOLARITÀ È LA CELEBRAZIONE CHE AVVIENE DAVANTI AD UN MINISTRO DEL CULTO NON CATTOLICO.

INTESA → VIGE LA DISCIPLINA SANCTA IN QUESTE LEGGI, CHE TENDENZIALMENTE RICALCANO IL MODELLO CONCORDATARIO.

DIRITTI E DOVERI PERSONALI DEI CONIUGI ART 143 MARITO E MOGLIE AQUISANO GLI STESSI DIRITTI E ASSUMONO I MEDESIMI DOVERI. I CONIUGI DEVONO CONCORDARE TRA LORO L'INIZIO DELLA VITA FAMILIARE E LA RESIDENZA DELLA FAMIGLIA. IN CASO DI DISACCORDO → GIUDICE COGNOME. OBBLIGO ALLA FEDELTÀ ~~ALL'ALTRA~~ (PUÒ ESSERE IL PRESUPPOSTO PER L'IMPUTAZIONE AD UN CONIUGE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SEPARAZIONE). ASSISTENZA MORALE E SPIRITUALE (PUÒ ESSERE CAUSA DI ANDEBITO DELLA SEPARAZIONE). COLLABORAZIONE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA, OBBLIGO ALLA COABITAZIONE (POSSONO AVERE STATO ~~STATO~~ POSSONO AVERE DOMICILIO E RESIDENZA DIVERSI). LA CONVIVENZA PUÒ ESSERE INTERRA ~~INTERRA~~ X GIUSTA CAUSA / (COABITAZIONE INTOLLERABILE)

o ~~PROVA~~ PENOSA); ABBANDONO INGIUSTIFICATO DELLA RESIDENZA ~~DEL~~ FAMILIARE PUÒ COMPORTARE SANZIONI.

OBBLIGHI PERSONALI NON SUSCETTIBILI DI COERCIZIONE. PERÒ IL GIUDICE PUÒ DICHIARARE, OVE GLI SIA RICHIESTO, A QUALE DEI CONIUGI SIA ADEBITABILE LA SEPARAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL SUO COMPORTAMENTO CONTRARIO AI DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO. GIURISPRUDENZA E DOTTRINA → INADEMPIMENTO OBBLIGHI PUÒ COMPORTARE RESPONSABILITÀ RISARCITORIA SE SONO LESI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE PROTETTI.

MISURE PREVENTIVE E SANZIONATORIE CONTRO LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI. ORDINI DI PROTEZIONE → ALLONTANAMENTO RESPONSABILE DELLA VIOLENZA.

OBBLIGO ALLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA.

SEPARAZIONE DIVERSA DAL DIVORCIO → NON COMPORTA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI GIUDIZIALI DEL MATRIMONIO (NON SI POSSONO CONTRARRE NUOVE NOZZE).

SEPARAZIONE DI FATTO → NON SANZIONATA DA ALCUN PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE, MA VOLUTA E ATTIVATA LIBERAMENTE, NON DETERMINA CONSEGUENZE GIURIDICHE E QUINDI CIASCUNO DEI CONIUGI PUÒ RICHIEDERE LA RIPRESA DELLA CONVIVENZA.

SEPARAZIONE GIUDIZIALE → È SUFFICIENTE LA VOLONTÀ DI UNO SOLO DEI CONIUGI DI NON PROSEGUIRE LA CONVIVENZA PER CHIEDERE LA SEPARAZIONE (GIURISPRUDENZA).

QUALORA SIA POSSIBILE FAR RISALIRE LA RESPONSABILITÀ DEL FALLIMENTO DELLA VITA IN COMUNE A COMPORTAMENTI CONTRARI AI DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO, IL GIUDICE, PURCHÉ GLI SIA CHIESTO, PUÒ DICHIARARE NELLA SENTENZA A QUALE DEI CONIUGI SIA ADEBITABILE LA SEPARAZIONE.

SE UN CONIUGE NON HA REDDITI PROPRI ADEGUATI IL GIUDICE PUÒ IMPORRE ALL'ALTRO L'OBBLIGO DI VERSARE ASSEGNO PERIODICO. NO ASSEGNO X CONIUGE CUI SIA STATA ADEBITATA LA SEPARAZIONE → A QUESTO PUÒ ESSERE SOLO RICONOSCIUTO IL DIRITTO AGLI ALIMENTI (SOSTENTAMENTO). CONIUGE CUI SIA STATA ADEBITATA LA SEPARAZIONE VEDE GRAVEMENTE LIMITATI ANCHE DIRITTI SUCCESSORI NEI CONFRONTI DEL PATRIMONIO DELL'ALTRO CONIUGE. CMQ, ANCHE SE GLI È ADEBITATA LA SEPARAZIONE, AL CONIUGE SPETTA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (CORTE SUPREMA → SOLO SE IN STATO DI BISOGNO).

REVISIONE CONDIZIONE DI SEPARAZIONE → ~~NON~~ MODIFICA ENTITÀ ASSEGNO.

SEPARAZIONE CONSENSUALE: ACCORDO FRA I CONIUGI SULLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE; OMOLOGAZIONE DEL TRIBUNALE (ACCORDO NON PUÒ ESSERE OMOLOGATO SE IN CONTRASTO CON L'INTERESSE DEI FIGLI).

NEGOZIAZIONE ASSISTITA: CONVENZIONE CONCLUSA TRA I CONIUGI, CIASCUNO DEI QUALI DEVE ESSERE ASSISTITO DA UN AVVOCATO DIVERSO;

ACCORDI CONCLUSI DAVANTI AL SINDACO NELLA VESTE DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE CESSA OBBLIGO DI CONVIVENZA, ~~OBBLIGO~~ ^{ATTENUAZIONE} OBBLIGO DI ASSISTENZA E FEDELTA'. CONTINUA OBBLIGO DELLA COLLABORAZIONE, SPECIE CON RIGUARDO AI FIGLI; CESSA PRESUNZIONE DI PATERNITÀ. SI SCIOGLIE LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI.

GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE CESSANO IN CASO DI RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI, CHE NON RICHIEDE ALCUNA FORMA SOLENNE E PUÒ AVVENIRE, OLTRE CHE CON UN'ESPRESSA DICHIARAZIONE, ANCHE MERAMENTE DI FATTO, IN FORZA DI UN COMPORTAMENTO NON EQUIVOCO INCOMPATIBILE CON LO STATO DI SEPARAZIONE.

LO SCIoglimento DEL MATRIMONIO. IL DIVORZIO. SCIoglimento DEL MATRIMONIO PER LA MORTE DI UNO DEI CONIUGI. LA CONDIZIONE DI VEDOVO NON È EQUIPARABILE A QUELLA DI NON CONIUGATO; ~~MA~~ X QUANTO RIGUARDA IL VEDOVO IL MATRIMONIO, SEBBENE SCIOLTO, CONTINUA A PRODURRE DETERMINATI EFFETTI. IL DIVORZIO È AMMISSIBILE QUANDO LA COMUNIONE SPIRITUALE E

MATERIALE FRA I CONIUGI NON PUÒ ESSERE MANTENUTA RICOSTITUITA. PER LO SCIoglimento DEVE SUSSISTERE UNA DELLE CAUSE INDICATE DALL'ART. 3 DELLA L. 1/12/1976, N. 898)

CAUSE: SEPARAZIONE ~~GIUDIZIALE~~ → 12 MESI NELLA SEPARAZIONE GIUDIZIALE, 6 MESI NELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE. IRRIVOLANTE LA SEPARAZIONE DI FATTO.

ALTRE CAUSE: CONDANNA PENALE, ANNULLAMENTO MATRIMONIO OTTENUTO ALL'ESTERO DAL CONIUGE STRANIERO, LA MANCATA CONSUMAZIONE DEL MATRIMONIO. IL TRIBUNALE PUÒ DISPORRE L'OBBLIGO PER UN CONIUGE DI CORRISPONDERE ALL'ALTRO UN ASSEGNO PERIODICO, PURCHÈ QUEST'ULTIMO NON ABBAIA MEZZI ADEGUATO O CMQ NON POSSA PROCURARSELI X RAGIONI OGGETTIVE.

LA MISURA DELL'ASSEGNO È DETERMINATA DISCREZIONAMENTE, TENENDO CONTO DI NUMEROSI FATTORI, MENZIONATI DALLA LEGGE.

CORRESPONSIONE IN UN'UNICA SOLUZIONE.

CESSA ASSEGNO SE CONIUGE BENEFICIARIO CONTRAE NUOVO MATRIMONIO (GIURISPRUDENZA → ANCHE CONVIVENZA COMPORTA CESSAZIONE DEL DIRITTO ALL'ASSEGNO)

I PROVVEDIMENTI RIGUARDO AI FIGLI NELLA CRISI DELLA COPPIA → NELLA LEGGE DEL 2006 POVE COME REGOLA FONDAMENTALE L'AFFIDAMENTO CONDIVISO. 337 IL GIUDICE PUÒ DISPORRE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO AD ~~PER~~ UNO SOLO DEI CONIUGI SOLTANTO QUANDO RITENGA, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE IL RAPPORTO CON L'ALTRO SIA ADDIRITTURA CONTRARIO ALL'INTERESSE DEL MINORE. IL GIUDICE STABILISCE PRESSO QUALE DEI GENITORI I FIGLI SONO COLLOCATI, OSSIA VIVONO ABITUALMENTE. IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEVE DETERMINARE I TEMPI E I MODI DELLA PRESENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE, ACCORDI TRA GENITORI. LA POTESTÀ GENITORIALE È ESERCITATA DA ENTRAMBI I GENITORI. PROVVEDIMENTI ECONOMICI: RILEVANZA AGLI ACCORDI LIBERAMENTE SOTTOSCRITTI DAI CONIUGI; OGNI GENITORE DEVE PROVVEDERE IN BASE AL PROPRIO RETTITO. SE NECESSARIO, IL GIUDICE FISSA LA MISURA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO CHE UN CONIUGE DEVE VERSARE ALL'ALTRO.

CASA FAMILIARE: IL GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE È ATTRIBUITO PERSEGUENDO PRIORITARIAMENTE L'INTERESSE DEI FIGLI, PUÒ ESSERE ~~PER~~ ASSEGNATA AD UN SOLO GENITORE, ANCHE SE QUESTO È COMPROPRIETARIO O NON È PROPRIETARIO (IL GIUDICE METTE IN CONTO AI FINI DELL'ASSEGNO)

IL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA ~~DA~~ RIFORMA 1975. IL REGIME LEGALE È LA COMUNIONE DEI BENI I CONIUGI ~~SONO~~ SONO COMPROPRIETARI DEGLI INCREMENTI DI RICCHEZZA DI ENTRAMBI I CONIUGI SUCCESSIVI AL MATRIMONIO; I CONIUGI POSSONO SCIogliere LA SEPARAZIONE DEI BENI → OGNUNO HA IL SUO PATRIMONIO.

L'OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE 143 ENTRAMBI I CONIUGI HANNO L'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE, IN RELAZIONE ALLE PROPRIE SOSTANZE E ALLA PROPRIA CAPACITÀ DI LAVORO PROFESSIONALE O CASALINGO, AI BISOGNI DELLA FIGLIA.

916 BIS. GLI ARTICOLI NON CHIARISCONO L'ENTITÀ COMPLESSIVA DEI MEZZI CHE I CONIUGI DEVONO DESTINARE ALLA FAMIGLIA. 2 TESI: BISOGNI DELLA FAMIGLIA COSTITUISCONO UN OBIETTIVO DETERMINABILE A PRIORI → I CONIUGI DEVONO PROVVEDERE A QUESTI BISOGNI, POI POSSONO TENERE PER

SE LE ECCEDENZE
TESI → I CONIUGI DEVONO METTARE A DISPOSIZIONE DEL MENAGE FAMILIARE TUTTI I LORO REDDITI E BENI, DOVENDOSI POI CONCORDARE TRA I CONIUGI IL RELATIVO IMPIEGO, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA ACCOLGONO LA PRIMA SOLUZIONE.

SE I CONIUGI NON HANNO MEZZI SUFFICIENTI X MANTENIMENTO FIGLI, I LORO ASCENDENTI DEVONO FORNIRE I MEZZI NECESSARI AFFINCHÈ POSSANO ESSERE ADEMPIUTI I DOVERI DEI COMPONENTI DELLA PROLE.

SE UNO DEI GENITORI NON CONTRIBUISCE ADEGUATAMENTE, IL TRIBUNALE PUÒ IMPORRE CHE UNA QUOTA DEI REDDITI DEL GENITORE INADEMPIENTE SIA VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ALTRO CONIUGE O A CHI PROVEDE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI.

LA COMUNIONE LEGALE HA PER OGGETTO GLI ACQUISTI COMPIUTI IN COSTANZA DI MATRIMONIO, E NEPPURE TUTTI.

3 CATEGORIE DI BENI:

1) I BENI CHE DIVENGONO OGGETTO DI COMUNIONE (CONTITOLARITÀ) DEI CONIUGI FIN DAL LORO ACQUISTO.

2) I BENI CHE CADONO IN COMUNIONE SOLTANTO AL MOMENTO DELLO SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE STESSA (COMUNIONE DE RESIDUO)

3) I BENI CHE RIMANGONO IN OGNI CASO DI TITOLARITÀ ESCLUSIVA DI UN SOLO CONIUGE (BENI PERSONALI)

180, 181, 182, 183, 184.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE SPETTA DISGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI I CONIUGI. PERÒ, IL COMPIMENTO DI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE (E DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO, SPETTANO CONGIUNTAMENTE AD ENTRAMBI I CONIUGI.

SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE, SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI BENI (RICHIESTA DA UNO DEI CONIUGI)

VERIFICATASI UNA CAUSA DI SCIoglIMENTO DELLA COMUNIONE CESSA IL REGIME LEGALE DI COACQUISTO. RIMANE, PERÒ, LA SITUAZIONE DI CONTITOLARITÀ DEI BENI PRECEDENTEMENTE ACQUISTATI; OCCORRE PERCIÒ PROCEDERE ALLA DIVISIONE DEI BENI COMUNI, DA EFFETTUARE SEMPRE IN PARTI UGUALI TRA MOGLIE E MARITO O LORO EREDI

COMUNIONE CONVENZIONALE NON È DETTO CHE UNA CONVENZIONE ESCLUDA LA COMUNIONE; I CONIUGI, CON UNA CONVENZIONE, POSSONO DISCIPLINARE IN MODO DIVERSO IL REGIME DI COMUNIONE. LIMITI.

SEPARAZIONE DEI BENI MEDIANTE CONVENZIONE. CIASCUN CONIUGE CONSERVA IL GODIMENTO E L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI CUI È TITOLARE ESCLUSIVO, FERMO, OVVIAMENTE, L'OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AD SUSTINENZA ONERA MATRIMONIALE.

FONDO PATRIMONIALE PUÒ ESSERE COSTITUITO DA CIASCUNO DEI CONIUGI, DA ENTRAMBI O DA UN TERZO. FRUTTI DEI BENI DEL FONDO POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLTANTO PER I BISOGNI DELLA FAMIGLIA. 167, 168, 169, 170

I BENI DEL FONDO (FRUTTI) NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ESECUZIONE FORZATA PER DEBITI CHE IL CREDITORE COGNOSCEVA ESSERE STATI CONTRATTI PER SCOPPI ESTRANEI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA. FONDO PATRIMONIALE COME PATRIMONIO SEPARATO, DESTINATO AD UNO SCOPO (NON PUÒ COSTITUIRE FONDO IN FRODE AI CREDITORI).

L'IMPRESA FAMILIARE 230 BIS CONIUGI, PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO. DIRITTO A COSTORO DIRITTO AL MANTENIMENTO E DIRITTO DI PARTECIPARE AGLI UTILI DELL'IMPRESA ED AGLI INCREMENTI DELL'AZIENDA.

FILIAZIONE L. 10/12/2012 - N. 2014, TUTTI I FIGLI HANNO LO STESSO STATO GIURIDICO.

I FIGLI NATI NEL MATRIMONIO PRESUNZIONI DI PATERNITÀ.

LA PROVA DELLA FILIAZIONE LO STATUS DI FIGLIO SI PROVA CON L'ATTO DI NASCITA, ISCRITTO NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE. L'ATTO DI NASCITA INDICA LE GENERALITÀ DEI GENITORI E, SE QUESTI SONO TRA LORO SPOSATI, COSTITUISCE IL TITOLO DELLO STATO DI FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO. MADRE NON CONSENTE DI ESSERE NOMINATA NELL'ATTO DI NASCITA → IL FIGLIO NON ACQUISTA LO STATUS DI FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO. LA MADRE, ANCHE SE SPOSATA, PUÒ DICHIARARE IL FIGLIO COME NATO FUORI DAL MATRIMONIO (FRUTTO DI UNA RELAZIONE ADULTERINA), IMPEDENDO DUNQUE L'ACQUISTO DELLO STATUS DI FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO.

239, 232, 236

LO STATO DI FIGLIO POTRÀ ESSERE DIMOSTRATO, QUALORA ECCEZIONALMENTE MANCHI L'ATTO DI NASCITA, MEDIANTE IL POSSESSO CONTINUO DELLO STATO DI FIGLIO.

L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ PER EFFETTO DELLA PRESUNZIONE DI PATERNITÀ IL FIGLIO DI DONNA CONIUGATA, PURCHÉ NATO NEL PERIODO INDICATO DAL COMMA 1 ART 232 CC, SI CONSIDERA FIGLIO DEL MARITO DELLA MADRE. QUESTA PRESUNZIONE PUÒ ESSERE SUPERATA MEDIANTE L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ.

L'AZIONE PUÒ ESSERE PROPOSTA DAL PRESUNTO PADRE, DALLA MADRE E DAL FIGLIO.

L'AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ È SEMPRE AMMESSA.

LA PROVA PUÒ ESSERE DATA CON OGNI MEZZO.

TERMINI DI DECADENZA.

AZIONE DI RECLAMO DELLO STATUS DI FIGLIO

AZIONE DI CONTESTAZIONE DELLO STATO DI FIGLIO.

IL RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO LA RELAZIONE GENERATIVA DIVIENE RILEVANTE PER IL DIRITTO PER EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO, CHE È UN ATTO SOLENNE MEDIANTE IL QUALE UNO O ENTRAMBI I GENITORI VENGONO A COSTITUIRE LO STATUS DI FIGLIO RICONOSCIUTO.

IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITÀ.

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ SE I GENITORI NON HANNO PROWEDUTO AL RICONOSCIMENTO IL FIGLIO PUÒ PROMUOVERE UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE E LA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELLO STATUS CHE SPETTA AL FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO.

AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ.

I FIGLI NATI DA GENITORI LEGATI TRA LORO DA RELAZIONE DI PARENTELA

AFFINITÀ 251, 279, 580, 594.

POSSIBILITÀ CHE UN FIGLIO RESTI NON RICONOSCIUTO → FIGLIO PUÒ AGIRE CON L'AZIONE DI CUI ALL'ART 279, POTRÀ AVANZARE NEI CONFRONTI DEGLI ERETI DEL GENITORE BIOLOGICO, LE PRETENSE SUCCESSORIE DI CUI AGLI ARTT 580, 594.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO COGNOME DEL FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO, AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E COLLOCAZIONE DEL FIGLIO NEL CASO IN CUI IL RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO MINORENNE SIA EFFETTUATO DA UNA PERSONA SPOSATA.

LA PROCREAZIONE MEDICAMENTE ASSISTITA.

RAPPORTI TRA GENITORI E FIGLI. LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE E I DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO 315, 315 bis, 317 bis, 318, 316, 321, 322, 323, 326, 324, 330, 333, 336 bis.

LA TUTELA DEI MINORI 344, 346, 348, 357, 360, 371, 367, 372, 347, 375, 385, 387

L'ADOZIONE DEI MINORI

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO

AUGUST COMTE: POSITIVISMO FILOSOFICO: STUDIO SCIENTIFICO COMPORTAMENTI SOCIALI. MA CARATTERE SIMBOLICO E LIBERO DEL MATERIALE UMANO. WEBER: LEGGI PROBABILISTICHE, IDEALTIPI

DI AZIONE SOCIALE. CORRENTE FUNZIONALISTICA: COOPERAZIONE PER MIGLIOR STATO DEL SISTEMA. PARSON, DURKHEIM: ASPETTATIVE SOCIALI CONNESSE A STATUS E RUOLI (COOPERAZIONE).

LUHMANN SOCIETÀ: RETE DI SISTEMI COMPOSTI DA ATTI DI COMUNICAZIONE DOTATI DI UN SENSO SOCIALE. AMBIENTE COMPLESSO, INCERTO. SISTEMI SOCIALI: ORIENTARE, SEMPLIFICARE, ASPETTATIVE PIÙ STABILI.

TEORIE DEL CONFLITTO: MARXISTA (DICOINOMICA) LIBERALE (PLURALISTA).

MICROSOCIOLOGIA: INTERAZIONISTICA, CORRENTE DELLA SCELTA RAZIONALE. DIVISIONE IN CLASSI, MOBILITÀ SOCIALE

ISTITUZIONE: COMPLESSO NORMATIVO CHE STRUTTURA DUREVOLMENTE UN CAMPO D'AZIONE SOCIALE. ANNI PRONIZIONE: FATTORI CHE CONTRIBUISCONO A MODIFICARE L'ASSETTO DI UNA SOCIETÀ. PRODUZIONE.

STORIA: RIFLESSIONE TEORICA, RICERCA SUL TERRENO, IMPEGNO POLITICO.

METODO: IPOTESI, RICERCA (QUALITATIVA, QUANTITATIVA)

NORMA: MODELLO D'AZIONE, RIFERIMENTO A CONCETTI PER DECIFRARE SIGNIFICATO DEI SEGNI DI CUI SONO COMPOSTE LE NORME.

NORME GIURIDICHE: MAGGIORE ISTITUZIONALITÀ OBBLIGO O DOVERE, SANZIONE. STRUTTURA IPOTETICA NORMA GIURIDICA, CONDIZIONAMENTO COMPORTAMENTI. DURKHEIM: DIRITTO: SOLIDARIETÀ SOCIALE, SANZIONE RISTABILISCE SOLIDARIETÀ TURBATA DA TRASGRESSORE). ETERONOMIA, GIUDIZIABILITÀ, PRETESA

DI UNIVERSALITÀ. MONISMO GIURIDICO (MONOPOLIO STATO, SOVRANITÀ), PLURALISMO GIURIDICO. MONDO ATTUALE: NUMEROSE RETI DI INTERLEGALITÀ. MOLTE INFORMAZIONI: DUBBI. SCIENZA GIURIDICA: ESIGENZA DI ORDINE, PLURALITÀ DI SOGGETTI.

FUNZIONI DIRITTO: EQUILIBRIO SOCIETÀ, BUONO STATO SOCIETÀ, PARSON: MITIGA CONFLITTI, AGEVOLA RAPPORTI SOCIALI. LUHMANN: RIDUCE COMPLESSITÀ (LECITO/ILLECITO), GENERALIZZAZIONE DELLE ASPETTATIVE

NORMATIVE DI COMPORTAMENTO. LEWELLYN: SOLUZIONE CONFLITTI, ORIENTAMENTO PREVENTIVO, ALLOCAZIONE AUTORITÀ, PRENSIONE. HE PROCEDURE LEGITIMANTI. CONTROLLO SOCIALE. FRIEDMAN: BUONA ALLOCAZIONE DI BENI SCARSI SECONDO DISTRIBUZIONE DEL POTERE.

AZIONE GIURIDICA MODALITÀ D'AZIONE NORMATIVA, MODALITÀ D'AZIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE ALL'AZIONE (FRENANTE O ATTRAENTE), DIRITTO DA IMMAGINE POSITIVA DELL'AZIONE. SI AUTOGIUSTIFICA, TIMORE PER SANZIONE. CIVIL LAW PROCESSO LEGISLATIVO, ATTIVITÀ LOBBISTICA, COMUNICAZIONE, COMMISSIONI, AULA PARLAMENTARE. ACCORDO SU SINGOLE PAROLE. OSCURITÀ DELLA LEGGE. FONTE LEGISLATIVA STATALE IN

CRISI: AUTORITÀ INDIPENDENTI, GLOBALISMO. AZIONE GIURIDICA SPECIFICA: CONTRATTO: AUTONOMIA (FINO A CHE PUNTO): FORMALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE. FORMA SCRITTA, STANDARDIZZAZIONE, ETERONOMIA (ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE). ETERONOMIA E AUTORITÀ AZIONE AMMINISTRATIVE.

(REGOLATA DA NORME, INTENDE AD APPARE AVANTI DA SOLA), FUNZIONE NORME PIÙ APPARENTE CHE REALE, TRASFERIRE ALTROVE RESPONSABILITÀ SCEGGE (DISCREZIONALI). ETERONOMIA NEL PRIVATO; IMPRESA

COSTITUZIONE DI IDENTITÀ, FICTO, DEVIANZA. SANZIONI: REPRESSIVE, RESTITUTIVE, ALTRE TECNICHE DI CONDIZIONAMENTO (PREMI, INCENTIVI). EFFICACIA, LAW IN BOOKS, LAW IN ACTION

OBEDIENZA SPONTANEA, OBIEZIONE DI COSCIENZA

GOVERNO: AZIONE DI GOVERNO TRAMITE DIRITTO, CONTROLLO SUL DIRITTO. RAPPORTO FRA CHI DECIDE E CHI SUBISCE LE DECISIONI. RISPETTARE CONSUETUDINI ACCETTATE SOCIALMENTE O LEGGE INNOVATRICE, PROGRAMMATICHE.

DIRITTI FONDAMENTALI: DIRITTI CIVILI, POLITICI, ECONOMICI SOCIALI, CULTURALI D'IDENTITÀ, DIRITTI DIFFUSI. LA GIURISDIZIONE: STATO DI DIRITTO - CIVIL LAW. FUNZIONARI STATALI, CSM, CODICI PROCESSUALI SPECIALI. COMMON LAW: CONFINI FRA GIUSTIZIA E POLITICA PIÙ SFUMATI, STARE DECISI, ECCESSIVA DURATA NEI GIUDIZI. ALTERNATIVE ALLA GIURISDIZIONE.

FAMIGLIA: SISTEMA NORMATIVO; RAPPORTO FRA NORMATIVA FAMIGLIA E QUELLA STATO (RIFORMA DIRITTO DI FAMIGLIA, MINORI).

DIRITTO COME VARIABILE DIPENDENTE DALL'ECONOMIA O INDIPENDENTE. RAPPORTO FRA DIRITTO E MERCATO.

LAVORO (TAYLORISMO, INNOVAZIONI, FLESSIBILIZZAZIONE)

RIDUZIONE DIMENSIONE

- **PROPRIETÀ**: VASTO ACCESSO ALLA PROPRIETÀ, VALORE NON SOLO INDIVIDUALE MA ANCHE SOCIALE, FORME PIÙ ASTRATTE DI CONTROLLO DELLA RICCHEZZA
- **SOCIETÀ SI DIFFERENZIA**: DIRITTO COMPLESSO, PATRIMONIO DI SOGGETTI TECNICAMENTE SPECIALIZZATI. SCUOLE DI DIRITTO NELLE UNIVERSITÀ, UNITÀ CULTURALE, MA PRECISA AGGREGAZIONE SOCIALE.
- **LEGISLATORE**: DISCREZIONALITÀ, LIMITATA DA FORME COSTITUZIONALI; LEGGE ELETTORALE: MAGGIORITARIA O PROPORZIONALE COLLEGAMENTO FRA SOCIETÀ E ISTITUZIONI
- **AVVOCATI**: STRATI SOCIALI ELEVATI; DA NOTABILATO A PROFESSIONISMO; ORDINAMENTO NORMATIVO AUTONOMO, DONNE, AUMENTO NUMERICO, LAW FIRM, STUDI MEDIO-PICCOLI.
- **GIURISTI ACCADEMICI**: COMPITO PRESCRITTIVO E DESCRITTIVO, CRITICA E DOGMATICO. COESIONE, DIFFERENZE CULTURALI MA MAGGIORE UNIFORMITÀ DEL PENSIERO GIURIDICO DOVUTO A UNA MAGGIORE UNIFORMITÀ DEL DIRITTO.
- **GIUDICI**: DECISORI DI UN CONFLITTO, ALTRE SOLUZIONI. PARTICOLARITÀ. MODI DI SELEZIONE
- **CONFLITTO FRA GIURISTI E LEGISLATORI**, FRA CONCETTO GIURIDICO DI ORIGINE ROMANISTICA E NORMA STATUITA.
- **INFORMAZIONE SUL DIRITTO**: ESPERTI DI DIRITTO, SOCIALIZZAZIONE, MEDIA DI MASSA (SEMPLIFICAZIONE, DEFORMAZIONE) DA OPINIONI A DIRITTO TRAMITE PARTITI, INDUZIONE DI BISOGNI, CRISI DEI PARTITI.
- **OBEDIENZA ALLA LEGGE**, OBIEZIONE DI COSCIENZA E DISOBEDIENZA CIVILE
- **DISSENSO**: SENTIMENTO DIFFUSO DI SFIDUCIA NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA; REFERENDUM ABROGATIVO, ELITE DI GOVERNO MESSA IN DISCUSSIONE, TIPI IDEALI DI LEGITTIMAZIONE POLITICA.
- **GLOBALIZZAZIONE**: PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE TRANSNAZIONALE DEL DIRITTO
- **LA DIVERSITÀ CULTURALE TRA DIRITTO E SOCIETÀ**: CONFLITTI CULTURALI, CONFLITTI ECONOMICI SOCIALI, QUOTIDIANO, GRUPPI. USO RELIGIOSO DELLA CULTURA, USO PROCESSUALE. RISPETTO DIVERSITÀ CULTURALE: ONU, CEDU, COSTITUZIONE.
- **LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**: GESTIONE EMERGENTE, VIA AMMINISTRATIVA, FRA REPRESSIONE E TOLLERANZA. LEGGE MARTELLI, DECRETO FLUSSI, LEGGE TURCO NAPOLITANO, PERMESSO DI SOGGIORNO, CIT, IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, LEGGE BOSSI FINI, TERRORISMO: PACCHETTO SICUREZZA. DOCUMENTI PROGRAMMATICI: INTEGRAZIONE BIDIREZIONALE, SOCIETÀ ITALIANA COME COESA ED IDENTITARIA. CONFLITTUALITÀ TRA CITTADINI ED IMMIGRATI.
- **LEGISLATORE**: POCA ATTENZIONE ALLA DIVERSITÀ CULTURALE. LOCALISMO DEI DIRITTI, DISCREZIONALITÀ INTERPRETATIVA DEL GIUDICE. LEGGI MANIFESTO, RIFERIMENTO ALL'UGUAGLIANZA DI GENERE. RIFORMA TITOLO V: FLUSSI, IMMIGRAZIONE IRREGOLARE, CITTADINANZA: COMPETENZA STATALE, GOVERNO LOCALE: SERVIZI SOCIALI, SALUTE, ASSISTENZA SCOLASTICA, EDILIZIA DI CULTO, SICUREZZA. FONDI PER L'IMMIGRAZIONE TRASFERITI AUE REGIONI. ORDINANZE SINDACALI, CORTE COSTITUZIONALE. CIRCOLARI: INFRADIRITTO DEGLI STRANIERI.
- **CONFLITTI MULTICULTURALI**: A LIBERTÀ RELIGIOSA, TOLLERANZA E PLURALISMO È STATO CONTRAPPESO IL PRINCIPIO DI SICUREZZA PUBBLICA, DEL VIVERE INSIEME, DI ADERIRE OCCIDENTALI.
- CASI
KAFALAH
~~RUBADA~~ VELO, KIRPAN

LA GLOBALIZZAZIONE DEL DIRITTO DALLA TEOLOGIA POLITICA AL DIRITTO UTILE: LEGGI STATALI CON RATIO DI TIPO GLOBALE, FORUM SHOPPING. DIRITTO INFRANAZIONALE.

DIRITTO SOVRANAZIONALE: FORME DI DIRITTO CHE NON SONO PIÙ IL CHIARO PRODOTTO DI UNA VOLONTÀ POLITICA DEGLI STATI STESSI E CHE TALORA, PIUTTOSTO VINCOLANO LA SOVRANITÀ STATALE.

SUPERNATIONAL CONSTITUTIONALISM: DIFFERENZE FRA DOTTRINE DEMOCRATICHE E TEORIE COSTITUZIONALISTICHE. EUROPA: GARANTISTICA; STATI: ISTITUZIONI DEMOCRATICHE

DIRITTO TRANSNAZIONALE: COMPLETA ESTRANEITÀ ALLA SOVRANITÀ, DIRITTO PRODOTTO PRIVATAMENTE. MESSA IN DISCUSSIONE RIGIDA DISTINZIONE TRA DIRITTO PUBBLICO E DIRITTO PRIVATO. PEMETRAZIONE DI ISTANZE PRIVATE NEL DIRITTO EUROPEO

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (ANCHE PRIVATI), MANCANZA DI LEGITTIMAZIONE POLITICA NELLE DECISIONI, ISTITUZIONALIZZAZIONE DI FORME DI LOBBY. RAFFORZAMENTO DI UNA PROSPETTIVA (INDIVIDUALISTA E GARANZIA, MENO DEMOCRATICA). NUOVI SOGGETTI DIVERSI NEGLI STATI, PLURALISMO GIURIDICO INTERNAZIONALE.

DIRITTO STATO: RAZIONALITÀ DI TIPO PARAMETRICO. GLOBALIZZAZIONE: RAZIONALITÀ DI TIPO STRATEGICO